



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea magistrale (*ordinamento ex  
D.M. 270/2004*)  
in Amministrazione, finanza, e controllo

Tesi di Laurea

—  
Ca' Foscari  
Dorsoduro 3246  
30123 Venezia

Nuovo regime fiscale per gli  
“intangible assets”: Patent Box

**Relatore**

Ch. Prof. Maurizio Interdonato

**Correlatore**

Ch. Prof. Antonio Viotto

**Laureando**

Costantino Chiefari  
Matricola 807651

**Anno Accademico**  
**2014 / 2015**



# INDICE

## **Introduzione**

### **1. Gli “intangibile assets”: Dall’inquadramento generale ai caratteri qualificanti.**

<i>1.1 L'importanza del patrimonio intangibile</i>	<i>Pag.8</i>
<i>1.2 I tratti distintivi delle risorse immateriali</i>	<i>Pag.18</i>
<i>1.3 I criteri di classificazione</i>	<i>Pag.23</i>
<i>1.4 Le opportunità di crescita e vantaggio competitivo</i>	<i>Pag.29</i>
<i>1.5 Le principali tipologie di beni immateriali</i>	<i>Pag.35</i>

### **2. Studio analitico dell'articolo 1, commi 37-45, Legge 23 dicembre 2014, n.190: “Patent Box”**

<i>2.1 Premessa</i>	<i>Pag.40</i>
<i>2.2 Finalità</i>	<i>Pag.43</i>
<i>2.3 Ambito soggettivo</i>	<i>Pag.48</i>
<i>2.4 Ambito oggettivo</i>	<i>Pag.51</i>
<i>2.4.1 Opere dell'ingegno</i>	<i>Pag.54</i>
<i>2.4.2 Brevetti industriali</i>	<i>Pag.57</i>
<i>2.4.3 Marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti</i>	<i>Pag.59</i>

2.4.4	<i>Processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili</i>	<i>Pag.61</i>
2.5	<i>Regime di tassazione agevolato</i>	<i>Pag.63</i>
2.5.1	<i>Detassazione parziale dei redditi derivanti dai beni immateriali</i>	<i>Pag.66</i>
2.5.2	<i>Procedura di “ruling” prevista dell’articolo 8 del D.L. 269/2003</i>	<i>Pag.68</i>
2.5.3	<i>Quota di reddito agevolabile</i>	<i>Pag.70</i>
2.5.4	<i>Esclusione delle plusvalenze</i>	<i>Pag.72</i>
2.5.5	<i>Esempio esemplificativo</i>	<i>Pag.75</i>
2.6	<i>Durata dell’opzione</i>	<i>Pag.78</i>
2.7	<i>Rilevanza dell’agevolazione</i>	<i>Pag.80</i>
2.8	<i>“Investment compact” – Articolo 5, commi 1-4, Decreto legge 24 gennaio 2015, n.3</i>	<i>Pag.81</i>
2.8.1	<i>Ampliamento dell’ambito oggettivo</i>	<i>Pag.83</i>
2.8.2	<i>Attività affidate in “outsourcing”</i>	<i>Pag.86</i>
2.8.3	<i>“Ruling” facoltativo</i>	<i>Pag.89</i>
2.8.4	<i>Esempio esemplificativo</i>	<i>Pag.91</i>
2.9	<i>Confronto con misure simili assunte a livello europeo.</i>	<i>Pag.95</i>
2.10	<i>Conclusioni</i>	<i>Pag.97</i>

<b>Bibliografia</b>	<b>Pag.102</b>
---------------------	----------------

<b>Appendice</b>	<b>Pag.111</b>
------------------	----------------

## Introduzione

Diverse sono le motivazioni che spingono, sempre di più, le aziende a creare nuove proposte di valore attraverso lo sfruttamento di quelle risorse che poggiano le loro basi sul capitale umano.

Oggi giorno è ampiamente riconosciuto un ruolo di rilievo a tutte quelle attività che traggono fonte di ispirazione dalla conoscenza, viene dunque spontaneo riportare quanto lasciatoci come testamento nell' aforisma latino: "*Scientia potentia est*"<sup>1</sup> cioè "*la conoscenza è potere*" che limita *il potere*, tradotto in *vantaggio competitivo* per l'impresa, solo se adeguatamente applicato.

È proprio nell'individuazione della conoscenza come asset strategico che le imprese riconoscono la necessità di una tutela pari a quella di un bene "*vero e proprio*"<sup>2</sup> attraverso un investimento costante nel tempo a testimonianza del ruolo cardine ricoperto.

La necessità di vincere nuove sfide, che abbiamo imparato sempre più spesso nella nostra quotidianità essere sinonimo di sopravvivenza, costringe l'azienda, in un contesto economico globale di forte competizione, a cui viene attribuito la paternità delle cause che rendono le diverse risorse meno reperibili, a orientarsi verso soluzioni differenti, quelle stesse che investono la conoscenza catalizzandola come radice dei problemi.

Queste nuove prospettive con cui iniziamo a prendere confidenza nascono dalla valorizzazione della conoscenza, del capitale umano declinato nelle sue diverse forme, come capitale di

---

<sup>1</sup> Aforisma latino solitamente attribuito a *Sir Francis Bacon* (Londra, 22 gennaio 1561 – Londra, 9 aprile 1626) illustre filosofo, politico, giurista, e saggista inglese difensore della rivoluzione scientifica e sostenitore del metodo induttivo fondato sull'esperienza.

<sup>2</sup> Esplicito riferimento alla materialità del bene, consistenza diametralmente opposta a quella riconosciuta al bene figlio della conoscenza, appunto immateriale.

relazione, capitale di innovazione, capitale di processi sintetizzando questa produzione in flussi (economici e finanziari) col la finalità di creazione di valore<sup>3</sup>.

La crescente importanza di queste risorse si sposa con la strategicità del ruolo esercitato ed senza dubbio volontà del legislatore riconoscerne il giusto peso attraverso la tutela del bene stesso a prescindere dalla sua “*consistenza*”.

Dunque ci soffermeremo sia sulla descrizione di queste risorse inquadrandole attraverso la loro definizione sia focalizzandosi su quelli che sono i loro caratteri qualificanti in modo tale da porre “*la giusta cornice al nostro quadro*”<sup>4</sup>.

Il cuore dell’elaborato trae spunto, come ho ripetuto poc’anzi, dalla posizione in auge che tali risorse ricoprono nel mercato globale, quindi come protagoniste a tutti gli effetti, ma la loro valorizzazione passa dalla tutela che verrà riconosciuta dal legislatore nazionale rispetto a quelle che invece sono già previste per altri ordinamenti comunitari.

Inizieremo a considerare questi beni sotto una nuova luce incentrando il nostro contributo sulla nuova *dimensione fiscale* attribuitagli dal legislatore con la finalità di rendere i suddetti beni ancora più strategici rispetto, come abbiamo già diversamente ripetuto, alla funzione crescente di competitività dei mercati internazionali.

Tratteremo il tema sia dal punto di vista comunitario offrendo una diffusa carrellata sulle soluzioni già adottate dagli altri Paesi europei fonte di spunto per il legislatore nazionale, e infine affronteremo il tema focale dell’elaborato che coincide con

---

<sup>3</sup> VALENTE, “*Marchi, brevetti, know how: gestione internazionale degli intangibili*”, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, 2014, p.4.

<sup>4</sup> Riferimento sottinteso all’opera di tesi.

l'introduzione di nuovo regime fiscale per questi beni previsto dall'articolo 1, commi 37-45, Legge 23 dicembre 2014, N°190: "Patent Box".<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Vedi appendice pagg. 111-112.



# Capitolo Primo

## ***Gli “intangible assets”: Dall’inquadramento generale ai caratteri qualificanti.***

*1.1. L’importanza del patrimonio intangibile. – 1.2. I tratti distintivi delle risorse immateriali. – 1.3. I criteri di classificazione. – 1.4. Le opportunità di crescita e vantaggio competitivo. – 1.5. Le principali tipologie di beni immateriali.*

### **1.1. L’importanza del patrimonio intangibile.**

Quando proviamo a dare una definizione di bene, solitamente, per offrirne una più completa, ci appoggiamo alla definizione di azienda, facendo leva sul ruolo che quel bene rappresenta al suo interno. In tal misura consideriamo come definizione quella legislativa indicata in: *“L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività di impresa”*<sup>6</sup>.

Analizzando la locuzione *“complesso di beni organizzati”* immaginiamo che siano gli stessi a formare la struttura aziendale e che siano coerentemente coordinati dall’imprenditore soggetto preposto a questa funzione primaria. È corretto ipotizzare, o meglio viene spontaneo farlo, che l’organizzazione o il coordinamento dei beni passi, il più delle volte, da una distinzione fisica degli stessi che trova risposta nella loro consistenza o dimensione: *materiale o immateriale*. Se dovessimo fare un esempio potremmo immaginare un’azienda formata da un capannone industriale e diversi macchinari (i beni) organizzati dall’imprenditore nell’esercizio professionale di

---

<sup>6</sup> Cfr. Codice Civile italiano, Libro V – Del lavoro, Titolo VIII – Dell’azienda, *“L’azienda - art. 2555.”*

un'attività economica con lo scopo di creazione di valore<sup>7</sup>. L'errore più comune risulterebbe soffermandosi sui soli beni, il capannone industriale e i macchinari, senza considerare anche il coordinamento di quegli altri che non risultano essere per così dire “visibili”, ma che concorrono anch'essi alla formazione di nuovo valore. Dunque lo scoglio da superare è quello scetticismo che lega la concezione di bene alla sua consistenza che può essere declinata in fisicità, dimensione o forma; si ritiene appropriato andare oltre estendendo la definizione anche a tutti quei beni che presentano caratteristiche diametralmente opposte. Risulta opportuno, vista la natura e l'eterogeneità dei beni da trattare che rendono di per sé ripido il percorso volto a circoscriverne il *concetto di intangibile*, introdurre le diverse definizioni proposte nel passato più recente.

Uno dei primi economisti che sostenne che l'azienda doveva puntare sugli “invisible assets”, cioè le risorse invisibili, fu Hiroyuki Itami agli inizi degli ottanta senza però riscontrarne un adeguato successo<sup>8</sup>. Le risorse invisibili, di cui parlava Itami, coincidevano con la fiducia dei consumatori, la conoscenza dei desideri del cliente, la sofisticazione del management, l'immagine, le competenze, la fedeltà della marca, tutti concetti che difficilmente avevano già preso piede nelle teorie economiche di quegli anni. Il filo conduttore, continuava Itami, erano *le informazioni* quelle stesse che l'hanno aiutato a delineare il concetto di “invisible assets” come “*le risorse basate sull'informazione o che la incorporano*”<sup>9</sup>. Quello che la tesi di Itami faceva emergere è il rapporto biunivoco del sistema impresa-ambiente che si permeava proprio attraverso il flusso informativo prodotto dall'impresa sotto forma di know-how e tecnologia e quello

---

<sup>7</sup> Cfr. Codice Civile italiano, Libro V – Del lavoro, Titolo II – Del lavoro nell'impresa, “L'imprenditore” art. 2082”.

<sup>8</sup> La tesi sulle risorse invisibili fu pubblicata in Giappone nel 1980, ma ha faticato ad imporsi anche in Occidente visto che il libro di Itami, “*Mobilizing invisible assets*” venne tradotto in lingua inglese soltanto nel 1987.

<sup>9</sup> ITAMI, “*Mobilizing invisible assets*”, Harvard University Press, Massachusetts, 1987, op. cit., p. 35.

prodotto dall'ambiente in risposta agli stimoli come fedeltà della marca, fiducia, credibilità e stima<sup>10</sup>.

In definitiva, per Itami, “*il concetto di informazione è legato alla direzione del flusso di conoscenze*”<sup>11</sup> e in base a quest'ultimo si differenzia:

- a) *Le informazioni ambientali* sono le conoscenze sviluppate attraverso l'iterazione con l'ambiente e che possono anche nascere internamente come attività di ricerca e sviluppo, ma spesso sono sinonimo del comportamento di clienti/fornitori acquisite attraverso la funzione del marketing;
- b) *Le informazioni aziendali* sono le conoscenze che specularmente alle precedenti è l'ambiente che recepisce dall'impresa come l'immagine, la rinomanza dei prodotti ecc.;
- c) *Le informazioni interne* sono le conoscenze che si originano interamente all'azienda e coincidono con la cultura e il clima aziendale quindi con i valori in generale che trasmettono al suo interno.

Dello stesso parere è anche l'apporto di Corno<sup>12</sup> e Mazzola - Pozza<sup>13</sup> che considerano la definizione di “intangibles” vicina a quella proposta da Itami, identificando le stesse come risorse basate sulle informazioni.

---

<sup>10</sup> Cfr. ITAMI, “*Mobilizing invisible assets*”, Harvard University Press, Massachusetts, 1987, pagg. 44-45.

<sup>11</sup> Ibidem, op. cit., pagg. 45-47.

<sup>12</sup> Cfr. CORNO F. (1996), “*Patrimonio intangibile e governo d'impresa*”, Milano, Egea, 1996.

<sup>13</sup> Cfr. MAZZOLA P. – POZZA L. (2008), “Gli «Intangibili» nei gruppi. I Rischi differenziati dell'impairment” test, Milano, Il Sole 24 Ore, 15 Novembre.

Più complesso invece è il pensiero di Ferrando<sup>14</sup>, condiviso anche da Fontana<sup>15</sup>, che classificava le risorse immateriali in:

- a) Risorse generate all'interno dell'impresa come conoscenze, professionalità e immagine anche partecipando a progetti in comune con altre imprese e che appartengono all'impresa stessa.
- b) Risorse generate dalle caratteristiche, competenze e conoscenze individuali dei soggetti che operano all'interno dell'impresa che rappresentano un capitale umano che è utilizzato dall'impresa, ma che non appartiene a quest'ultima.
- c) Risorse generate all'interno dell'impresa come caratteristiche, competenze, conoscenze che contraddistinguono il sistema aziendale e che rappresentano un capitale organizzativo che appartiene all'impresa stessa.<sup>16</sup>

In definitiva, Ferrando, distingueva le risorse apportate individualmente dalle persone e quelle invece generate dall'impresa dove le prime continuavano ad appartenere ai soggetti contribuenti mentre le seconde all'impresa stessa.

Un consistente apporto che delinea il concetto di intangibile viene riconosciuto a Baruch Lev<sup>17</sup>, professore di Accounting and Finance presso l'Università di New York e direttore dell'istituto "Vincent C. Ross." e dell' "Intangible Research Center" che ritiene

---

<sup>14</sup> Cfr. FERRANDO, "Risorse e risorse immateriali natura e implicazioni per il valore dell'impresa", in P. M. Ferrando, L. Fadda, R.P. Dameri, Saggi sull'immaterialità nell'economia delle imprese, Torino, Giappichelli, 1999, pag. 8.

<sup>15</sup> Cfr. FONTANA, "La rappresentazione delle risorse immateriali negli strumenti di comunicazione economico-finanziaria", in AF Analisi Finanziaria, n. 46/2002.

<sup>16</sup> Cfr. FERRANDO, "Risorse e risorse immateriali natura e implicazioni per il valore dell'impresa", in P. M. Ferrando, L. Fadda, R.P. Dameri, Saggi sull'immaterialità nell'economia delle imprese, Torino, Giappichelli, 1999, op. cit., pagg. 8-9.

<sup>17</sup> Cfr. LEV, "Intangibles: Management, Measurement, and Reporting", Brookings Institutions Press, Washington, DC, 2001.

qualificabili le risorse intangibili testualmente: “*Un bene patrimoniale immateriale serve per generare reddito futuro senza tuttavia avere un aspetto fisico o finanziario. Un brevetto, un marchio o una struttura organizzativa senza uguali che produce risparmi sui costi sono risorse intangibili*”<sup>18</sup>. Lev continua identificando tre famiglie di risorse intangibili che vengono distinte a seconda del rapporto che hanno con il loro generatore:

- a) *Le innovazioni* in quanto fonte inesauribile di spunto per la nascita di nuove risorse intangibili;
- b) *Le pratiche organizzative* poiché la struttura organizzativa stimola la creazione di nuove risorse intangibili;
- c) *Le risorse umane* perché sono legate alla formazione di nuove risorse intangibili, se vengono adeguatamente incentivate e motivate sia sotto forma di responsabilizzazione sia come adeguata retribuzione<sup>19</sup>.

In conclusione Lev, esalta l'importanza delle risorse intangibili facendo leva su due forze convergenti sintetizzate nei cambiamenti strutturali delle imprese e nelle innovazioni informatiche e tecnologiche. Le determinanti di queste forze trovano, secondo Lev, risposta nell'ambiente esterno sempre più di maggior concorrenza a cui sono esposte le aziende e nell'avvento delle nuove tecnologie che hanno cambiato le regole di mercato. È opportuno considerare ancora un ultimo pensiero di Lev che solleva un problema nei riguardi delle risorse intangibili ed in particolare nell'individuare quest'ultime quando sono incorporate nei beni fisici. È infatti la loro natura non

---

<sup>18</sup> LEV, “*Intangibles: Management, Measurement, and Reporting*”, Brookings Institutions Press, Washington, DC, 2001, op. cit., pag. 7.

<sup>19</sup> Cfr. LEV, “*Intangibles: Management, Measurement, and Reporting*”, Brookings Institutions Press, Washington, DC, 2001.

fisica, che pur riconoscendo l' idoneità a generare reddito futuro, li rende, al tempo stesso, difficili da identificare.

Un ulteriore contributo di rilievo è attribuito a Brugger<sup>20</sup>, professore di Finanza Strategica presso l'Università Bocconi di Milano, che propone un primo tentativo autorevole di classificazione delle risorse immateriali in:

- a) *Beni immateriali in senso stretto* (brevetti, marchi d'impresa, opere dell'ingegno, marche, concessioni, licenze);
- b) *Oneri pluriennali* (costi di impianto e d'ampliamento, costi di pubblicità, costi di ricerca e sviluppo, ecc.);
- c) *Avviamento*.

Tutte le classi, continua Brugger, devono soddisfare tre ordini di requisiti affinché venga identificato l'intangibile. In particolare devono formare oggetto di *un flusso significativo di investimenti* intesi non come semplici spese generali, ma che siano inerenti direttamente ad una specifica risorsa immateriale, rafforzati da un rapporto di causa effetto stringente. Inoltre è opportuno che si traggano *benefici economici differenziali futuri* quindi bisogna che venga riconosciuto un incremento di valore che ne giustifichi lo sforzo iniziale tanto che Brugger testualmente dice: *“un'operazione che comporta un sacrificio iniziale di risorse, in cambio della formazione futura di nuove (e possibilmente accresciute) risorse”*<sup>21</sup>. Conclude con il requisito della *trasferibilità* o comunque *fruibilità separata* e in questo caso si evidenzia una capacità di autonomia propria del bene oppure la sua assenza. Quest'ultimo concetto è particolarmente rilevante perché è quello che si sposa più facilmente con l'identificazione della risorsa intangibile; senza dubbio, la

---

<sup>20</sup> Cfr. BRUGGER, *“La valutazione dei beni immateriali legati al marketing e alla tecnologia”*, in Finanza, Marketing e Produzione, n° 1/1989.

<sup>21</sup> BRUGGER, *ibidem*, op. cit., pagg. 33 e ss.

trasferibilità, rimane da relazionare alle continue difficoltà che si riscontrano al trasferimento di un bene immateriale, anche se sempre più spesso si è ovviato a questo problema attraverso l'esercizio delle più diverse tipologie contrattuali<sup>22</sup>.

Quindi riassumendo il pensiero di Brugger, affinché sia possibile identificare un intangibile, è necessario soddisfare tre ordini di requisiti:

- a) Deve formare oggetto di *un significativo flusso di investimenti*;
- b) Deve essere all'origine di *benefici economici differenziali futuri* di entità apprezzabile;
- c) Deve essere *trasferibile* almeno idealmente.

Possiamo concludere il nostro excursus sui diversi contributi offerti nella ricerca alla definizione di "intangibili" considerando quello proposto da un altro autore, Guatri<sup>23</sup>, che li scompone in due categorie:

- a) *Intangibili di marketing* (il nome e logo della società, la denominazione dei marchi, le insegne, le marche secondarie, le idee pubblicitarie, le strategie di marketing, le garanzie sui prodotti, la grafica, le idee promozionali, lo sforzo di pubbliche relazioni, il design delle etichette, il design dell'imballaggio, la registrazione dei marchi);
- b) *Intangibili legati alla tecnologia* (la tecnologia, il know-how produttivo, i progetti di ricerca e sviluppo,

---

<sup>22</sup> Basti porre l'attenzione, a riguardo, ai contratti di *franchising*, alle *licenze* e al pagamento di *royalty*.

<sup>23</sup> Luigi Guatri è docente e giornalista italiano e vicepresidente dell'Università Bocconi di Milano, ha scritto numerosi libri sui temi di marketing e valutazioni di impresa e ha collaborato con le principali testate giornalistiche economiche italiane.

i brevetti, i segreti industriali, i design/styling, i software, i database).<sup>24</sup>

La scelta che opera Gautri è quella di restringere il campo delle risorse intangibili a sole due categorie<sup>25</sup>, diversamente da quanto sia riconducibile, rispetto agli altri autori, onde evitare la sovrapposizione che si verificherebbe adottando molteplici classi. A tal fine introduce il cosiddetto “*criterio della dominanza*”<sup>26</sup> in modo da attuare un legame stringente fra la risorsa e il marketing e la risorsa e la tecnologia, che è volto ad evitare le inutili sovrapposizioni già menzionate.

---

<sup>24</sup> Cfr. GUATRI, “*Trattato sulla valutazione dell’azienda*”, Egea, Milano, 1998.

<sup>25</sup> In realtà Gautri ipotizza l’esistenza di una terza categoria in via residuale, che contenga tutti quegli intangibles legati alla conoscenze, alle capacità, alle autorizzazioni, esistendo, infatti, intangibles non collegabili direttamente né al marketing, né alla tecnologia.

<sup>26</sup> Ibidem, op. cit., pag. 15, criterio secondo il quale restringendo le classi a due categorie la risorsa veniva, in tale maniera, legata o al “marketing” o alla “tecnologia” e se fosse appartenuta ad entrambe avrebbe stimato i giusti pesi collocandoli lungo quella catena di valore che ai due estremi identificava le categorie poc’anzi citate.

## 1.2. I tratti distintivi delle risorse immateriali

Una premessa doverosa, prima di procedere all'individuazione delle caratteristiche qualificanti, verte sulla distinzione, che si ritiene opportuno considerare, confrontando le *risorse intangibili* e *risorse immateriali*. Considerando quanto analizzato nel paragrafo precedente, riportando il pensiero di diversi fra i più autorevoli autori in merito<sup>27</sup>, possiamo ricondurre il significato di risorsa intangibile alla voce di *conoscenza, esperienza, competenza, ecc.*, elementi questi che sono difficilmente identificabili in via separata rispetto al sistema azienda, oltre al fatto che la difficoltà di identificazione ne determina un'altrettanta di quantificazione in termini monetari<sup>28</sup>. Alle seconde invece pur riconducendole sempre ad una assenza di materialità riescono comunque a transitare in contabilità, perché le vengono riconosciute le capacità di essere valutate con sufficienza oggettiva<sup>29</sup>.

In conclusione i significati o le definizioni riscontrate nei termini di "*risorse immateriali*" e "*risorse intangibili*" pur non coincidendo perfettamente vengono da sempre utilizzati come sinonimi ad indicare i medesimi concetti di "*beni immateriali*", "*intangible o invisible assets*". Considerando la seguente tabella esemplificativa confrontiamo analiticamente le caratteristiche delle due tipologie di risorse, sottolineando come d'ora in avanti le due

---

<sup>27</sup> Cfr. ITAMI (1987), BRUGGER (1989), VICARI (1989), CORNO (1996) GUATRI (1998), FERRANDO (1999), LEV (2001), MAZZOLA - POZZA (2008).

<sup>28</sup> In primis si considera la mancanza di un valore economico di scambio (prezzo) così come mancherebbe un eventuale costo storico (sostenuto) sempre in riferimento all'elemento in esame. Alcuni autori avanzano l'ipotesi di considerare quei fattori più vicini (anche indirettamente) all'elemento, in modo da far riferimento a quei costi di acquisizione o produzione come concorrenti in quel processo di formazione della risorsa stessa.

Le qualità elencate come competenza, conoscenza, esperienza ecc. vengono ricondotte al singolo, al quale viene riconosciuto un ruolo all'interno dell'impresa e quella stessa appartenenza al sistema è la prima fonte di stimolo per accrescere quelle determinate risorse e questo è il motivo per cui non si possono valutare singolarmente perché sono coese con tutto il resto. Cfr. VICARI, "*Invisible asset e comportamento incrementale*" in Finanza, Marketing e Produzione, n° 1/1989.

<sup>29</sup> V. come esempio i marchi d'impresa, opere dell'ingegno, brevetti, licenze ecc. che sono riconducibili a valutazione oggettive che trovano rispostane in contabilità.

denominazioni concorreranno alla formazione del medesimo punto di vista.

**Tabella 1: Confronto fra risorse immateriali e risorse intangibili**

<b>RISORSE IMMATERIALI</b>	<b>RISORSE INTAGIBILI</b>
<i>Prive di corporeità</i>	<i>Prive di corporeità</i>
<i>Misurabili in termini monetari</i>	<i><b>Non</b> misurabili in termini monetari</i>
<i>Atte a cedere utilità nel tempo</i>	<i>Atte a cedere utilità nel tempo</i>
<i>Identificabili</i>	<i><b>Difficilmente/Non</b> identificabili</i>
<i>Trasferibili</i>	<i><b>Difficilmente/Non</b> trasferibili</i>

Una volta accertata, in pratica, la coincidenza fra i due termini di risorse introduciamo le caratteristiche che concorrono a delineare i tratti delle stesse e in questa circostanza considereremo come fonte, l'elenco redatto con assoluta puntualità, da Vicari<sup>30</sup>.

- ✓ *Sedimentabilità*. La capacità di essere incorporati nella struttura del sistema impresa come se venissero conservati all'interno e di volta in volta in base al loro utilizzo se ne incrementassero i vantaggi ottenuti. Pur considerando che esistano beni immateriali di difficile incorporazione spesso oltre all'organizzazione impresa si considerano gli stessi sui dipendenti o tutti gli altri attori che le ruotano attorno, dai clienti ai fornitori, come veri e propri accumulatori di memoria facenti parte della stessa catena di valore.

---

<sup>30</sup> Cfr. VICARI, "Invisible asset e comportamento incrementale" in Finanza, Marketing e Produzione, n° 1/1989.

- ✓ *Unicità*. Viene identificata quando quella determinata risorsa si distingue per essere fonte di un vantaggio competitivo che deriva proprio dalla sua presenza nel sistema impresa e non in altre organizzazioni di impresa; unicità è anche sinonimo di scarsa diffusione.
  
- ✓ *Difficile acquisibilità*. Capacità di legare la creazione della risorsa alla variabile temporale. Tanto più è il tempo impiegato nell'affermazione della risorsa, tanto più sarà il vantaggio competitivo potenziale. È infatti opportuno constatare che se la risorsa fosse acquisibile con facilità verrebbe meno la strategicità del suo vantaggio. Esempio chiave sono quelle risorse che si formano attraverso l'iterazione costante fra il sistema impresa e l'ambiente esterno quali immagine, soddisfazione del cliente, fiducia, fedeltà. Tutti fattori difficilmente acquisibili nel breve periodo.
  
- ✓ *Difficile copiabilità*. Distinguendo le risorse immateriali che sono suscettibili di tutela giuridica, quindi che grazie all'ordinamento che prevede una forma di tutela perseguibile dal punto di vista legale; si devono poi considerare quelle che invece non possono essere protette da una simile forma di difesa. Le prime sono risorse immateriali che usufruendo del contributo di Podestà<sup>31</sup> definiremo testualmente “*veri e propri beni immateriali, che possono godere di vita propria ed essere teoricamente separati dal processo economico in cui hanno preso vita: essi hanno un valore di per sé*”<sup>32</sup> e vengono assimilati ai brevetti, marchi, opere dell'ingegno e contratti di varia natura. Le seconde invece sono più legate a un concetto di intangibile e vengono rappresentate da know-how, conoscenze, capacità funzionali, competenze ecc. che

---

<sup>31</sup> PODESTÀ, “*Intangibles e valore*”, in Finanza, Marketing e Produzione, n. 2, 1993.

<sup>32</sup> Ibidem, op. cit., pag. 24.

per natura<sup>33</sup> non si prestano a formare oggetto di una tutela legale, ma risultando come determinanti di uno specifico sistema di impresa e quindi riconducibili solo a quella organizzazione in grado di valorizzarle vengono comunque considerate difficilmente copiabili in quanto non sia affatto data per scontata la possibilità di riprodurle coi medesimi risultati in un altro sistema impresa che non ne sia stato quello madre.

- ✓ *Molteplicità d'uso.* È sinonimo di flessibilità nella misura in cui la risorsa immateriale può essere destinata a diversi utilizzi come accade frequentemente quando si applica una tecnologia acquisita in un campo e traslata in un altro. Caratteristica, invece, assolutamente lontana alle risorse materiali che subiscono la rigidità della loro natura che ne costringe l'utilizzo solo per le strutture destinate.
- ✓ *Trasferibilità.* Il passaggio di una risorsa immateriale da una struttura ad un'altra è resa possibile dalla sua natura e dal suo contenuto, l'inserimento però è secondo a un normale processo di apprendimento, necessario per la nuova struttura e per i soggetti che le gravitano attorno. Una risorsa una volta condivisa dev'essere adeguatamente recepita per essere funzionale, spesso viene richiesto un processo di collaborazione quasi a passaggio di testimone.
- ✓ *Deperibilità.* Il rapporto direttamente proporzionale fra la risorsa immateriale, e le variabili ambiente e tempo la espone a continuative forze usuranti. Il concetto di base vuole che i continui cambiamenti nei contesti economici influenzino il sistema impresa costringendo le risorse a sua disposizione ad adattarsi col fine di mantenere il vantaggio competitivo iniziale.

---

<sup>33</sup> Si tratta di conoscenze, competenze, know-how che non sono formalizzabili per quello non possono formare oggetto di tutela legale.

- ✓ *Incrementabilità.* È un aspetto strettamente legato alla deperibilità perché oltre, appunto, ad essere soggetta a una riduzione di valore, dovuta come ho descritto poc'anzi ai continui turbamenti ambientali, la risorsa è soggetta pure, ad opera di quello stesso ambiente, ad incrementi di valore. È opportuno riconoscere i rischi dovuti a eccessivi aumenti di valore in tempi relativamente contenuti perché potrebbero essere sinonimo di risorse instabili o operanti in contesti fortemente turbolenti.

**Tabella 2: Tabella riepilogativa**

<b>CARATTERISTICHE DISTINTIVE</b>
<i>Sedimentabilità</i>
<i>Unicità</i>
<i>Difficile acquisibilità</i>
<i>Difficile copiabilità</i>
<i>Molteplicità d'uso</i>
<i>Trasferibilità</i>
<i>Incrementabilità</i>
<i>Deperibilità</i>

### 1.3. I criteri di classificazione

Una volta completato un excursus letterario sulle definizioni di risorse intangibili, immateriali, intangibles e delineate le caratteristiche che li qualificano come tali, procediamo nell'individuazione dei possibili criteri di classificazione. Riprendiamo i pensieri degli autori<sup>34</sup> analizzati nei precedenti paragrafi attutendo le considerazioni contrastanti e avvicinando quelle in contatto in modo da discernere i criteri che possono essere generalmente accettati come quelli di riferimento. Possiamo appoggiarci nella fase di classificazione alla seguente tabella<sup>35</sup>, specificando che le diverse correnti di pensiero e quindi l'eterogeneità dei contenuti proposti non permetta nella fase riepilogativa un'assoluta imparzialità col chiaro rischio di sovrapporre delle classi o produrre criteri non del tutto privi di incertezza. Continuiamo dicendo che alcuni criteri traggono spunto da analisi letterarie, altri invece incentrano le loro argomentazioni su aspetti di natura contabile, mentre altri ancora come frutto di produzioni economiche.

È comunque ritenibile utile in quanto sovrapponendo pensieri e considerazioni dei diversi autori si è in grado di apportare un considerevole contributo alla fase di definizione, dei criteri e delle classi, e anche nella stessa fase di individuazione delle risorse stesse.

---

<sup>34</sup> BRUGGER (1989), VICARI (1989), PODESTA (1993), BUTTIGNON (1993), CORNO (1996) MOTTA (1996), GUATRI (1998), FERRANDO (1999), LEV (2001), MAZZOLA - POZZA (2008).

<sup>35</sup> Diverse elaborazioni con fonte da FELLAGRA A. M., *"I valori delle immobilizzazioni immateriali nelle sintesi di esercizio"*, Giuffrè Editore, Milano, 1995.

**Tabella 3: Possibili criteri e classi delle risorse immateriali<sup>36</sup>.**

<b>CRITERI</b>	<b>CLASSI</b>
<i>Fonte</i> (Brugger)	Risorse individuabili legate alla tecnologia; Risorse individuabili legate al marketing; Risorse individuabili legate al fattore umano. Risorse derivanti da autorizzazioni e contratti.
<i>Genesi</i> (Itami, Vicari)	Risorse interne; Risorse esterne.
<i>Oggetto</i> (Renoldi)	Diritti; Proprietà intellettuali; Relazioni aziendali; Portafoglio prodotti.
<i>Modalità di acquisizione</i>	Risorse acquisite da terze economie; Risorse autoprodotte dall'impresa.
<i>Durata</i>	Risorse con durata limitata; Risorse con durate indeterminata.
<i>Utilità</i>	Risorse di attivazione; Risorse strutturali.
<i>Iscrivibilità a bilancio</i>	Risorse iscrivibili in bilancio; Risorse non iscrivibili.
<i>Trasferibilità o separabilità dall'impresa</i> (Guatri)	Risorse specifiche autonome cedibili; Risorse specifiche autonome non cedibili.

<sup>36</sup> Si riporta la tabella indicante i diversi criteri e classi di identificazione delle risorse immateriali da diverse elaborazioni con fonte da FELLAGRA A. M., "I valori delle immobilizzazioni immateriali nelle sintesi di esercizio", Giuffrè Editore, Milano, 1995.

Per il primo criterio<sup>37</sup> di classificazione, *la fonte*, sono comuni due requisiti: *l'individualità* e *la separabilità* della risorsa dal sistema impresa, in pratica la capacità di distinzione della stessa.

Il primo gruppo di risorse legate alla tecnologia trova risposta in tutto quel *know-how* che è proprio dell'impresa stessa e le permette di interagire con altre imprese nei settori ad alto contenuto tecnologico, es: i campi dell'innovazione.

Il secondo gruppo si riferisce alle attività legate al marketing e in particolare a tutte quelle relazioni volte ad incrementare fattori come immagine, reputazione e marchio dell'impresa.

Il terzo gruppo include tutte le capacità che sono proprie e individuali del dipendente che fanno parte della sua formazione e della sua esperienza.

Il quarto gruppo conclude con tutte le risorse che possono essere incorporate in diritti, contratti e quindi coperte da segreto industriale perché tutelabili giuridicamente come brevetti o diritti simili.

Il secondo criterio<sup>38</sup> di classificazione, *la genesi*, definisce l'origine delle risorse.

Il primo gruppo considera quelle con provenienza interna, delineando le informazioni che nascono dal sistema impresa.

Il secondo gruppo invece si focalizza su quelle di origine esterna considerando l'ambiente come soggetto di interazione col sistema impresa.

Il terzo criterio<sup>39</sup> di classificazione, *l'oggetto*, considera le risorse immateriali distinguibili in quattro classi: *i diritti, le proprietà intellettuali, le relazioni aziendali, e il portafoglio prodotti*.

---

<sup>37</sup> Cfr. BRUGGER, "La valutazione dei beni immateriali legati al marketing e alla tecnologia", in Finanza, Marketing e Produzione, n° 1/1989.

<sup>38</sup> Cfr. ITAMI, "Mobilizing invisible assets", Harvard University Press, Massachusetts, 1987; Cfr. VICARI, "Invisible asset e comportamento incrementale" in Finanza, Marketing e Produzione, n° 1/1989.

<sup>39</sup> RENOLDI, A., "La valutazione dei beni immateriali", Milano, Egea, 1992.

Il primo gruppo include tutte quelle risorse che possono essere tutelate giuridicamente perché rientrano in quei diritti di natura contrattuale. L'esempio più comune sono i brevetti oppure i marchi o comunque ogni altro diritto suscettibile di tutela giuridica e quindi protetto dal punto di vista legale.

Il secondo gruppo ha a disposizione una diversa forma di tutela diversa dal precedente a cui viene espressamente riconosciuta una legale. Sono competenze, conoscenze, informazioni particolarmente riservate che attribuiscono all'impresa vantaggi competitivi notevoli. Data la strategicità l'impresa preferisce mantenere la riservatezza infatti sono riconducibili a questa categoria le conoscenze, competenza esclusive.

Il terzo gruppo contiene tutte quelle risorse che identificano gli svariati rapporti che l'impresa mantiene con l'ambiente esterno, fanno parte tutti quei processi iterativi di scambio di feedback fra impresa e clienti o impresa e fornitori in base ai quali aumentano, la fiducia o la fedeltà nel marchio, oppure i poteri commerciali.

Il quarto gruppo inserisce la capacità di individuare il contributo offerto da ciascuna linea di prodotto alla redditività dell'impresa.

Il quarto e il quinto criterio considerano le risorse derivanti dall'esperienza pratica e dall'effettiva gestione più che da considerazioni ed analisi teoriche, in particolare riconoscono una suddivisione in base alla loro formazione in *autoprodotte* o *acquisite da terze economie*; o sulla base di un vantaggio economico offerto per una durata di tempo determinata o illimitata.

Il sesto e il settimo criterio distinguono le risorse in base all'utilità o all'iscrivibilità in bilancio, le prime sono *risorse di attivazione* perché si esauriscono in un unico ciclo produttivo o *risorse strutturali* perché vengono impiegate a cavallo di più esercizi; mentre le seconde sono risorse iscrivibili o meno in bilancio in base alla loro declinazione contabile, quindi considerando una volta individuate il principio contabile di destinazione.

Il settimo criterio<sup>40</sup> propone il contributo offerto da Guatri che ripercorre il pensiero già delineato da Brugger, della distinzione sulla base della *separabilità* e della *trasferibilità* della risorsa dal sistema impresa. Guatri tralascia la suddivisione degli intangibles in molteplici classi perché onde evitare sovrapposizioni e ridondanze preferisce considerare solo l'appartenenza a due classi, quelle che legano le risorse al marketing e alla tecnologia:

- a) *Intangibili di marketing* (il nome e logo della società, la denominazione dei marchi, le insegne, le marche secondarie, le idee pubblicitarie, le strategie di marketing, le garanzie sui prodotti, la grafica, le idee promozionali, lo sforzo di pubbliche relazioni, il design delle etichette, il design dell'imballaggio, la registrazione dei marchi);
- b) *Intangibili legati alla tecnologia* (la tecnologia, il know-how produttivo, i progetti di ricerca e sviluppo, i brevetti, i segreti industriali, i design/styling, i software, i database).

La scelta che opera Guatri è quella di restringere il campo delle risorse intangibili a sole due categorie, anche se in realtà ipotizza l'esistenza di una terza categoria in via residuale, che contenga tutti quegli intangibles legati alla conoscenze, alle capacità, alle autorizzazioni, esistendo, infatti, *intangibles* non collegabili direttamente né al marketing né alla tecnologia. Nonostante possano permanere dubbi in merito, risulta corretto inserire una categoria definibile in negativo, quindi, come non appartenente a le due poc'anzi citate per completare il quadro di quelle individuabili. Infine vi è uno spunto offerto da Guatri, che diversamente da quanto sia riconducibile rispetto agli altri autori, introduce il cosiddetto

---

<sup>40</sup> Cfr. GUATRI, "Trattato sulla valutazione dell'azienda", Egea, Milano, 1998.

“criterio della dominanza”<sup>41</sup> in modo da attuare un legame stringente fra la risorsa e il marketing e la risorsa e la tecnologia, che è volto ad evitare le inutili sovrapposizioni già menzionate.

In conclusione, una volta elencati tutti i criteri e le classi adottabili, possiamo ritenere il contributo offerto da Brugger il più idoneo nell’offerirci uno schema di interpretazione delle risorse intangibili perché vanta come qualità l’individuazione in positivo di quattro classi, senza ricorrerne ad una in via residuale. Così come un’interpretazione tanto stringente rischierebbe di forzare, in un ambiente così mutevole come quello delle risorse immateriali, l’inserimento della stessa risorsa nell’una o nell’altra classe adottando un criterio non perfettamente idoneo.

---

<sup>41</sup> GUATRI, “*Trattato sulla valutazione dell’azienda*”, Egea, Milano, 1998, op. cit., pag. 15. Criterio secondo il quale restringendo le classi a due categorie la risorsa veniva, in tale maniera, legata o al “marketing” o alla “tecnologia” e se fosse appartenuta ad entrambe avrebbe stimato i giusti pesi collocandoli lungo quella catena di valore che ai due estremi identificava le categorie poc’anzi citate.

#### 1.4. Le opportunità di crescita e vantaggio competitivo

*“In una nuova economia (new economy) basata su abilità di comunicazione e di scambio crescenti, gli asset tangibili e finanziari stanno rapidamente diventando commodities, in grado di produrre al massimo un moderato ritorno sull’investimento.”*

Alan Greenspan<sup>42</sup>

L’estratto d’apertura, contributo di Alan Greenspan tratto dal discorso alla National Association for Business Economic, esprime la visione di inizio millennio, in un mondo che non identifica più la risorsa tangibile come il differenziale di redditività di riferimento, ma anticipa quello che sarebbe stato il suo declino in favore di altre risorse, appunto, quelle intangibili; a cui viene infatti riconosciuto lo stesso ruolo nelle parole di Baruch Lev che testualmente riporta: “Profitti straordinari e posizioni competitive dominanti sono ottenibili solo con l’uso intelligente delle risorse intangibili; oggi la conoscenza è diventata la principale materia prima e il frutto dell’attività economica, l’intelligenza delle organizzazioni – cioè persone intelligenti che lavorano in modi intelligenti – è passata dal ruolo di comparsa a quello di protagonista”<sup>43</sup>.

Dunque diversi sono gli esperti che testimoniano quanto siano rilevanti le risorse intangibili, in particolare è frequente l’accostamento come principali fonti di creazione di valore, perché è sempre più comune il pensiero che la redditività non debba essere necessariamente sinonimo solo di valore creato dal sistema produttivo in senso stretto, ma anzi debba piuttosto dipendere dalle conoscenze e dalla capacità che l’impresa è in grado di sviluppare in modo da rendere il sistema stesso quando più efficiente e funzionale possibile produttivamente parlando. In buona sostanza per i soggetti

---

<sup>42</sup> GREENSPAN, “Discorso alla National Association for Business Economic”, 2001.

<sup>43</sup> LEV, op. cit., “Intangibles: Management, Measurement, and Reporting”, 2001.

che contribuiscono, ruotando attorno all'azienda, il patrimonio intangibile, puntualmente già declinato nelle sue diverse forme nei paragrafi precedenti<sup>44</sup>, costituisce la base del vantaggio competitivo; stesso concetto marcato da Gautri che individua fra tutti quei soggetti, che contribuendo contestualmente godono dei vantaggi, *gli azionisti*, per i quali vale la massima che “*creare valore per l'azionista significa creare valore per tutti*”<sup>45</sup>. Per questo motivo, già dallo scorso decennio, le strutture aziendali hanno iniziato ad orientarsi verso nuove composizioni perché quello stesso successo che prima era rappresentato dal capitale finanziario, dalla proprietà, ora invece è riconducibile alle risorse intangibili che si sono rivelate la nuova chiave di successo<sup>46</sup>.

Creare nuovo valore ed esaltare le performance dell'azienda passa necessariamente attraverso quel “*vantaggio competitivo*”, storicamente fondato sulle risorse materiali, ma che ora trova la sua coincidenza nelle risorse intangibili (marchi industriali, opere dell'ingegno, brevetti, know-how tecnologico, competenze individuali, ecc.). Viene riconosciuta alla risorsa umana in generale la sua capacità di coadiuvare le caratteristiche distintive individuali su cui fare leva e orientarle verso un fine inteso come il

---

<sup>44</sup> Patrimonio intangibile che viene declinato in *fiducia nell'impresa, immagine, fedeltà del cliente, capacità distintive dei dipendenti, rapporto coi fornitori, know-how tecnologico* ecc.

<sup>45</sup> Cfr. Guatri, “*Valore e intangibles nella misura della performance aziendale*”, Egea, Milano, 1998.

<sup>46</sup> Se da un lato le risorse intangibili presentano i punti di forza su cui fare leva per creare nuovo valore, dall'altro esiste un aspetto limitante, annoverabile, riguardante la contabilità tradizionale che evidenzia diverse lacune in fase di misurazione e valutazione degli stessi intangibles, dato che la maggior parte dei beni viene iscritto in bilancio al valore di acquisto, mentre quello stesso valore è di difficile identificazione per le risorse immateriali perché nella maggior parte dei casi si tratta di beni prodotti interamente, o auto-prodotti. Si sottolinea quindi che l'aspetto contabile visto le numerose dissertazioni non viene trattato perché sarà l'aspetto fiscale su cui verterà l'elaborato di tesi, il cuore della trattazioni e in conclusione non si è ritenuto opportuno, per queste ovvie ragioni, considerarlo. Per un approfondimento vedi BUTTIGNON, F., “*Le risorse immateriali: ruolo strategico e problematiche di rilevazione*”, in *Sinergie*, n. 30, 1993; CHIACCHIERINI, “*Valore dei beni immateriali e vantaggio competitivo*”, Padova, Cedam, 1995; FADDA, “*Le risorse intangibili nel bilancio d'esercizio*”, in P. M. Ferrando, L. Fadda, R. P. Dameri, *Saggi sull'immaterialità nell'economia delle imprese*, Torino, Giappichelli, 1999.

raggiungimento di un obiettivo nel modo più efficiente e funzionale possibile produttivamente parlando. Questo atteggiamento di gestione della conoscenza nasce come scelta consapevole riconoscendo ai suoi diversi modi di applicazione la capacità di rendere più efficiente l'organizzazione aziendale stessa al fine di aumentarne il valore prodotto. Tale vantaggio competitivo non deriva, come in passato, da una visione tradizionale, dove le imprese operavano e ancora operano sotto la pressione del mercato con una logica di breve periodo riguardo alle entrate, ma da un nuovo modo di fare ed essere azienda. Sta crescendo, infatti, sempre di più, la logica della conoscenza e le c.d. nuove imprese puntano sul fattore umano non più come risorsa da sfruttare quasi o solo "fisicamente", ma come *quid* senza il quale viene meno la sopravvivenza della stessa azienda. Questa nuova visione dell'impresa presuppone una nuova interpretazione del c.d. capitale umano non più relegato nella sfera dello sfruttamento *tout cour*, ma con una denominazione nuova che preme sull'acceleratore della creatività, della relazione, dell'originalità, del dialogo e soprattutto del rispetto umano che lascia spazio all'errore come accadimento di crescita e non come timore o paura di una ritorsione. Una mente libera e un uomo rispettato e in relazione con gli altri sono le condizioni ideali della creatività che diventa conoscenza, valore e di conseguenza vantaggio strategico per l'azienda nella sua interezza di corpo sociale che si permea con altri modelli economici verso una nuova economia dell'ingegno.

Nasce in corrispondenza di questa esigenza il termine "*Knowledge Management*"<sup>47</sup> con lo scopo di gestire la risorsa immateriale sempre più variabile di successo in questa economia dove la produzione da sola è passata in secondo piano. Le spinte che generano l'origine di questo fenomeno si basano sulla forte innovazione tecnologica e sui cambiamenti strutturali delle imprese.

---

<sup>47</sup> Per approfondimenti sul tema cfr. NONAKA, "*The knowledge creating company*", Harvard Business Review, 1995.

Il primo aspetto è facilmente riconducibile all'avvento dell'era digitale, il forte impatto che internet ha portato sui mercati è sintetizzabile con la capacità di un'impresa di competere a livello mondiale. La velocità di condivisione delle idee rende tutto più vicino e istantaneo caratteristiche essenziali di un processo innovativo.

Il secondo invece è dovuto soprattutto alle pressioni che hanno investito le imprese nei mercati globalizzati, la forte competizione a tutto tondo ha messo in discussione i capisaldi dell'economia<sup>48</sup>.

L'innovazione è condivisione di informazioni che alimenta la spirale della conoscenza essendo in grado di offrire ai diversi soggetti che ruotano attorno all'organizzazione un valore incrementale di prodotto/servizio percepito. Tutto questo fa ancora una volta leva sul valore e il ruolo delle risorse intangibili come strumento per raggiungere nuovi traguardi per l'azienda.

Uno studio che avvalora la tesi, secondo la quale le risorse intangibili sono creatrici di nuovo valore e che orienta il focus non più sull'apporto all'economia di quelle tangibili, come abbiamo ribadito più volte poc'anzi è quello proposto da Baruch Lev<sup>49</sup> attraverso una ricerca, sul valore di mercato di un campione di aziende statunitensi, che ipotizza una riduzione dei tangibile assets a favore, appunto, degli intangibles. Secondo lo studio condotto da Lev, nel 2000 si riteneva che il valore di mercato dei beni tangibili si fosse ridotto al 10% e differiva assolutamente da quello del decennio precedente. Un'ulteriore analisi condotta dal Brookings Institute sottolinea come tale fenomeno fosse già in ascesa negli anni '80-'90


---

<sup>48</sup> Basti pensare alla scomparsa delle barriere doganali, e alla forte spinta in cui si sono tradotte per i mercati, che hanno visto le imprese inserite in settori sempre più competitivi.

<sup>49</sup> Baruch Lev è fondatore dell' "*Intangible Research Center*" a questo centro si deve il progetto della "Baruch Lev analysis" che indica come nell'anno 2000 il valore di mercato delle risorse intangibili avrebbe raggiunto il 90% rispetto a quelle tangibili ridotte, invece, fino al 10.

quando per la prima volta apparvero pubblicazioni in merito<sup>50</sup>, sollevando l'importanza del patrimonio intangibile. In particolare lo studio evidenziava come nel 1982 il 62% del valore di mercato fosse composto da risorse tangibili, ma a distanza di 10 anni, nel 1992, si fosse giunti a un'inversione di tendenza che portava tale percentuale al di sotto del 40%, esattamente al 38%, per arrivare nel 1998 intorno al 15%.

**Tabella/Grafico 4: Relazione tra tangibile ed intangibile assets nella definizione del valore di mercato di un campione di aziende statunitensi<sup>51</sup>.**



È dunque chiaro come sia il mercato stesso ad indicare quale sia la strada da intraprendere sottolineando la centralità degli intangible assets come nuovi protagonisti nella creazione di valore

<sup>50</sup> Cfr. ITAMI, *"Mobilizing invisible assets"*, Harvard University Press, Massachusetts, 1987.

<sup>51</sup> Comparazione fra valore di mercato dei tangibile e intangibile assets operata su un campione di aziende statunitensi e proposta dal "Brooking Institute" e ulteriormente avvalorata dalla stessa analisi operata da Baruch Lev a inizio anni 2000 che testimonia la genuinità dei dati elaborati e dei rispettivi risultati. Riduzione drastica del valore di mercato dei beni tangibili in favore di quelli intangibili.

per l'azienda. Infatti la maggior parte del valore messo a disposizione nel mercato coincideva, come lo studio poc'anzi analizzato conferma, con quelli stessi beni come brevetti, marchi, opere dell'ingegno, know-how e tutte le competenze e caratteristiche distintive proprie del patrimonio intangibile. In conclusione pare quasi scontato che un'azienda nel nuovo secolo stimolata sempre più da nuove sfide e da mercati sempre più competitivi debba coltivare imparando a valorizzare queste risorse distintive perché il successo dell'azienda passa proprio dalla capacità di individuare, cogliere queste opportunità migliorandone la gestione e il ritorno di valore che producono.

## 1.5. Le principali tipologie di beni immateriali

Dopo un'accurata ricerca delle definizioni, dei caratteri qualificanti e dopo aver introdotto un'ipotetica identificazione tramite criteri e classi, procediamo elencando quali siano le principali tipologie di beni immateriali, sottolineando come in questa fase non procederemo ad un'analisi dettagliata delle singole categorie che, formando l'ambito oggettivo degli articoli della legge<sup>52</sup> in esame, saranno diffusamente trattate col taglio più opportuno nella fase successiva di studio analitico. Sarà doveroso, quindi, appoggiarsi ai dettami del codice civile, limitandoci ad un elenco dei beni inseriti all'interno del prospetto di stato patrimoniale attivo, e completando, laddove sia necessario, con gli impulsi tracciati dai principi contabili nazionali.

Innanzitutto i principi contabili italiani includono i beni immateriali nella più ampia categoria delle immobilizzazioni immateriali. Quello che riporteremo è l'elenco tratto dal prospetto di stato patrimoniale attivo:

B.I. – Immobilizzazioni immateriali:

- 1) *Costi di impianto e ampliamento;*
- 2) *Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità;*
- 3) *Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazioni delle opere di ingegno;*
- 4) *Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;*
- 5) *Avviamento;*
- 6) *Immobilizzazioni in corso e acconti;*
- 7) *Altre.*

Non ci soffermeremo sull'analisi puntuale di tutte le categorie, ma accenneremo solo quelle ritenute più significative ai fini del focus del nostro elaborato, in definitiva prima preferiamo riepilogare i tratti

---

<sup>52</sup> Cfr. Art.1, commi 37-45, Legge 23 dicembre 2014, N° 190: "Patent Box"; vedi appendice pagg. 10-11.

comuni a tutte le categorie sopra citate riportando quanto indicato dal documento n. 24 del OIC e successivamente procederemo con un breve scorcio sulle categorie selezionate.

Il documento n. 24 precisa, come elementi comuni alla categoria delle immobilizzazioni immateriali:

- a) *L'assenza di tangibilità;*
- b) *Il sostenimento di effettivo di costi per la loro acquisizione o la loro produzione interna e la capacità di identificare e misurare tali oneri;*
- c) *L'utilità pluriennale<sup>53</sup>, intesa come beneficio economico in termini di maggiori ricavi o minori costi rispetto a quelli che si verificherebbero nel caso di assenza di tali beni.*

Di seguito si procede con un breve scorcio sulle categorie, di immobilizzazioni immateriali selezionate sulla base delle finalità già espresse come:

*I costi di ricerca e sviluppo sono distinti, sempre nel documento n. 24, in “ricerca base” come “l'insieme delle indagini non precisamente finalizzate verso determinati risultati” e “ricerca applicata”<sup>54</sup> come “finalizzati verso uno specifico progetto verso il quale sono diretti gli sforzi dell'azienda” e “sviluppo” come “l'applicazione dei risultati delle ricerche precedenti o di altre conoscenze, per pianificare o progettare la produzione di nuovi materiali, strumenti, prodotti, processi, sistemi o servizi, fino al*

---

<sup>53</sup> Questo requisito è coerente con la decisione di annoverare i beni immateriali tra la categoria delle immobilizzazioni, ossia elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente.

<sup>54</sup> Una differenza, non solo di definizione, verte sul trattamento contabile della voce, che non verrà trattato nell'elaborato per le motivazioni sopra indicate. Risulta opportuno darne una breve delucidazione in quanto i costi di ricerca base vengono spesi in conto economico dell'esercizio di sostenimento, in quanto sostenuti in modo ricorrente. Tradizionalmente, infatti, la questione più rilevante in merito alla voce B.I.2 è sempre consistita nello stabilire entro quali limiti i costi di ricerca e sviluppo possano essere capitalizzati, atteso che il codice civile non fornisce indicazioni precise se non la generica indicazione della voce, appunto, in cui possono essere inseriti.

*momento nel quale sia iniziata la produzione destinata alla vendita o l'utilizzo interno del risultato*"<sup>55</sup>.

*I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno* formano tutela, rispettivamente, nei confronti, delle invenzioni industriali<sup>56</sup> (idee creative nel campo della tecnica) e delle opere dell'ingegno<sup>57</sup> (idee creative nel campo culturale) che sono le due grandi categorie di creazioni intellettuali disciplinate dal nostro ordinamento.

Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno scientifiche, letterarie, musicali, figurative, architettoniche, teatrali e cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione. La condizione di tutela giuridica è che l'opera abbia carattere creativo, quindi presenti un minimo di originalità oggettiva rispetto alle medesime opere già esistenti.

Possono formare oggetto di brevetto per invenzione industriale le idee inventive di maggior rilievo tecnologico<sup>58</sup>. Vengono distinte in tre categorie:

- a) *Invenzioni di prodotto* che hanno per oggetto un nuovo prodotto materiali;

---

<sup>55</sup> Nonostante le definizioni possano sembrare esaustive, si verificano molto spesso nella realtà operativa difficoltà nel distinguere le due fasi più sopra identificate. A riguardo, generalmente, si parla dell'esistenza di un progetto come momento discriminante tra ricerca di base e ricerca applicata, senza peraltro precisarne con maggiore dettaglio gli aspetti formali (ricevimento delle autorizzazioni a procedere da parte degli amministratori, redazione di un piano economico specifico, ecc.).

<sup>56</sup> Le invenzioni industriali possono formare oggetto, a seconda dello specifico contenuto: a) del *brevetto per invenzioni industriali*, regolato dagli artt. 2584-2591 c.c. e dal R.D. 29-6-1939, n. 1127, più volte modificato; b) del *brevetto per modelli di utilità* oppure della *registrazione per disegni e modelli*, regolati dagli artt. 2592-2594 c.c. e dal R.D. 25-8-1940, n.1411, modificato dalla Legge 60/1987 e dal D.lgs. 95/2001.

<sup>57</sup> Le opere dell'ingegno formano oggetto del *diritto d'autore*, regolato dagli artt. 2575-2583 c.c. e dalla Legge 22-4-1941, n. 633, più volte modificata.

<sup>58</sup> Per scelta legislativa, ispirata alla finalità di favorire la libera utilizzazione delle idee fondamentali e di utilità generale, non sono considerate invenzioni (e quindi tutti ne possono liberamente fruire): a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori; c) le presentazioni di informazioni. Di conseguenza, non può formare oggetto di brevetto ciò che già esiste "in natura" e l'uomo si limita a percepire e formalizzare.

- b) *Invenzioni di procedimento* che possono consistere, secondo l'art. 2585, in un nuovo metodo di produzione di beni o in un nuovo processo di lavorazioni industriale;
- c) *Invenzioni derivate*, che si presentano come derivazione di una precedente invenzione.

*Il Marchio* è il segno distintivo dei prodotti e dei servizi di un'impresa, ed in virtù della funzione svolta che viene espressamente disciplinato dai diversi ordinamenti: nazionale<sup>59</sup>, internazionale<sup>60</sup>, e comunitario<sup>61</sup>. Le normative ruotano attorno all'istituto della registrazione, riconoscendo al titolare il diritto all'uso dello stesso a patto che risponda a determinati requisiti di validità: *liceità, verità, originalità e novità*.

---

<sup>59</sup> Il *marchio nazionale* è regolato dagli artt. 2569-2574 c.c. e dal R.D. 21-6-1942, n. 929 (“*Legge Marchi*”), modificati in più punti in attuazione di direttive comunitarie di armonizzazione e di accordi internazionali in materia.

<sup>60</sup> Il *marchio internazionale* è a sua volta disciplinato da due convenzioni internazionali: la Convenzione d'Unione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale e l'Accordo di Madrid del 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi, recentemente integrato dal Protocollo di Madrid del 1989. A differenza del marchio comunitario, il marchio internazionale non è un marchio unico: le relative convenzioni consentono solo di semplificare le procedure per accedere alla tutela del marchio nei singoli Stati Aderenti, secondo le rispettive discipline nazionali.

<sup>61</sup> Il *marchio comunitario*, istituito con il regolamento CE, n. 40/94, del 20-12-1993. La relativa disciplina consente, in sostanza, di ottenere con un'unica procedura un marchio unico, unitariamente regolato e tutelato in tutti i paesi dell'Unione Europea.



## Capitolo Secondo

### ***Studio analitico dell'art.1, commi 37-45, Legge 23 dicembre 2014, n° 190: “Patent box”.***

*2.1. Premessa. – 2.2. Finalità. – 2.3. Ambito soggettivo. – 2.4. Ambito oggettivo. – 2.4.1. Opere dell'ingegno. – 2.4.2. Brevetti industriali. – 2.4.3. Marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti. – 2.4.4. Processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. – 2.5. Regime di tassazione agevolato. – 2.5.1. Detassazione parziale dei redditi derivanti dai beni immateriali. – 2.5.2 Procedura di “ruling” previsto dell'art.8 del D.L. 269/2003. – 2.5.3Quota di reddito agevolabile. – 2.5.4. Esenzione delle plusvalenze. — 2.5.5. Esempio esemplificativo. – 2.6. Durata dell'operazione. – 2.7 Rilevanza dell'agevolazione. – 2.8 D.L. n.3 2015 – “Investment compact”. – 2.8.1. Ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione. – 2.8.2 Attività affidate in “outsourcing”. – 2.8.3. – “Ruling” facoltativo. – 2.8.4. – Esempio esemplificativo. – 2.9. – Confronto con misure simili assunte a livello europeo. – 2.10. Conclusioni.*

#### **2.1. Premessa**

L'agevolazione, che forma oggetto del nostro studio, viene introdotta dall'art.7, commi 3 – 11, del disegno di legge di stabilità 2015<sup>62</sup>, proponendo quella che a tutti gli effetti, in ambito fiscale,

---

<sup>62</sup> Si fa riferimento al testo del disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati il 23 ottobre 2014 dal ministro dell'Economia e delle finanze, atto Camera n. 2679, poi divenuto (in seguito allo stralcio delle disposizioni non ammissibili individuate nel parere della Commissione Bilancio del 30 ottobre 2014) atto Camera n. 2679 – bis e atto Camera n. 2679 – ter.

risulta essere una novità, intesa, come misura coinvolgente i redditi connessi ai cosiddetti “intangibles”. Di più recente approvazione, ovviamente, risulta essere la legge di stabilità 2015<sup>63</sup> che poggia le sue ragioni sul disegno di legge poc’anzi citato e in relazione all’art. 1, commi 37–45 darà luogo alla nostra analisi come matrice della trattazione.

Il primo inquadramento, che coinvolge l’agevolazione, presenta l’intenzione prevista dal legislatore, attraverso l’approvazione della legge, che prevede a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (a partire quindi dal 1° gennaio 2015), *la concessione di un regime di tassazione agevolata, consistente nella esclusione dal reddito complessivo (e dal valore della produzione netta IRAP<sup>64</sup>) di un ammontare pari al 50 per cento dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali (cosiddetti intangibles)<sup>65</sup>*. L’agevolazione fiscale in esame è prevista per i redditi che derivano dall’utilizzazione o dalla concessione in uso delle diverse tipologie di beni immateriali, quali brevetti, opere dell’ingegno ecc. così come era già di applicazione negli altri Stati comunitari<sup>66</sup>. Seguendo i motivi di tutela del gettito erariale, il comma 45 stabilisce che la percentuale di esclusione, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e per quello ad esso successivo, è fissata in misura pari, rispettivamente al 30 per cento e al 40 per cento, in modo tale si considererà l’agevolazione in percentuale a

---

<sup>63</sup> Si fa riferimento alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, cosiddetta Legge di stabilità per l’anno 2015. In particolare il presente elaborato prenderà in esame l’art. 1, commi 37-45, Legge 23 dicembre 2014, N° 190: “Patent Box”; vedi appendice pagg. 10-11.

<sup>64</sup> Si veda in merito il comma 43 articolo 1 della Legge di stabilità 2015 che rileva l’esercizio dell’opzione anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

<sup>65</sup> Cfr. ANDREANI G., TUBELLI A., “Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles”, in *Il fisco*, n. 44, 2014, p. 4315.

<sup>66</sup> Cfr. ALBERTI, P., “Le agevolazioni per la ricerca e sviluppo e la patent box”, in Quaderni Eutekne, “Novità della Legge di stabilità 2015”, cap. VIII, n. 120, 2014, p. 221.

regime del 50 per cento, sopraindicata, solo a partire dal 2017<sup>67</sup>. A completamento di questa breve premessa introduttiva è opportuno sottolineare come le disposizioni previste in merito al regime agevolato in questione, necessitino di un essenziale delineamento che faccia emergere quale siano gli aspetti sostanziali di applicazione e in merito, si rinvia all'adozione delle disposizioni attuative a un successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze<sup>68</sup>.

Una riflessione che anticipa il discernere analitico dei commi inseriti nella legge, definisce un tratto saliente di prima linea guida volto ad inquadrare quanto espresso dalla medesima, che verte in particolare, oltre all'individuazione della risorsa intangibile in sé, attorno a tutte quelle *attività di ricerca e sviluppo* che gravitano intorno alla sfera del bene e che il legislatore, come vedremo meglio in seguito, sottolineerà, considerandone la capacità attrattiva sulla base della funzione svolta in grado di garantirne il “*mantenimento, accrescimento o sviluppo*”<sup>69</sup> come potenziale requisito di idoneità per esercitare il regime agevolativo. Gli “intangibles” durante il percorso di analisi, dovranno rispondere a un quesito chiave, tradotto nella capacità di relazione con le attività di ricerca e sviluppo ad essi potenzialmente correlate per il buon esito nell'esercizio dell'agevolazione.

---

<sup>67</sup> Cfr la relazione illustrativa all'art. 7, comma 11 del disegno di Legge di stabilità 2015, ove si sottolinea che, per “tutelare le esigenze di gettito erariale di breve periodo, si è previsto un meccanismo di esclusione progressiva. In particolare, nei primi due periodi di imposta la percentuale di esclusione non è stabilita nella misura ordinaria del 50 per cento, ma in percentuali minori, pari rispettivamente al 30 per cento (anno di imposta 2015) e 40 per cento (anno di imposta 2016)”.

<sup>68</sup> Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43. (Art.1, comma 44, Legge 23 dicembre 2014, N° 190: “Patent Box”; vedi appendice pagg. 110).

<sup>69</sup> Art.1, comma 42, Legge 23 dicembre 2014, N°190: “Patent Box”; vedi appendice pagg. 110.

## 2.2. Finalità

Prima di affrontare un'analisi puntuale sul meccanismo procedimentale che permeerà l'agevolazione, è opportuno considerare le ragioni che hanno indotto il legislatore ad adottarne l'esercizio anche nel nostro ordinamento.

Più volte abbiamo sottolineato nel corso della trattazione il ruolo svolto dalle risorse intagibili, soffermandoci sulla capacità di contribuire alla formazione di nuovo valore, determinante che ha acquistato sempre maggiore attenzione, al punto di riconoscere un apporto alla crescita media della produttività del lavoro, in termini di investimenti in innovazione, tra il 20 per cento e il 34 per cento<sup>70</sup>. Per tali ragioni ai beni immateriali viene riconosciuto, attraverso un costante investimento in innovazione, una crescita rilevante, motivo orientativo che ha portato il legislatore verso la scelta l'incentivo fiscale.

I beni immateriali, che come abbiamo ripreso poc'anzi vengono realizzati mediante investimenti in innovazione, rappresentano, per definizione, *i fattori produttivi* caratterizzati dal più *elevato grado di mobilità* e, come tali, sono allocabili più facilmente nei Paesi esteri<sup>71</sup> il cui regime fiscale concede un trattamento privilegiato per il reddito trattato dall'utilizzo degli *intangibles*<sup>72</sup>. Difatti si evidenzia che, seguendo come linea di principio l'assenza dei vincoli logistici ed operativi per procedere all'effettivo sfruttamento del bene la localizzazione dello stesso sarà guidata “*dall'efficienza complessiva*

---

<sup>70</sup> Si fa riferimento alla relazione illustrativa per gli studi condotti nell'Unione europea e negli Stati Uniti, in particolare si indicano i dati rilevati dall'OCSE nell'ambito del documento “*Supporting investment in knowledge capital, growth and innovation*”, OECD, 2013. (Relazione illustrativa Legge di stabilità 2015, art. 7, commi da 3 a 11).

<sup>71</sup> Si fa riferimento a quanto indicato precedentemente nel capitolo secondo in particolare si ricorda tra i Paesi aderenti all'Unione Europea che prevedono un aliquota agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali la Francia (15%), l'Olanda (5%), il Belgio (0-6,8%), il Lussemburgo (5,8%), la Spagna (6-15%), la Gran Bretagna (10%).

<sup>72</sup> Cfr. ANDREANI G., TUBELLI A., “*Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles*”, in *Il fisco*, n. 44, 2014, p. 4316.

*in termini di flussi netti ritraibili*” e, quindi, la competizione si sposterà inevitabilmente sul fronte della tassazione<sup>73</sup>.

Una volta riconosciuta agli intangibles l’eterogeneità come caratteristica base, declinata nella capacità di adottare diverse forme ed in particolare quelle da “*assenza di corporeità*” e attestando la presenza in un mercato in cui vige la libera circolazione<sup>74</sup> si ritiene chiaro come una leva su cui fare esercizio per attribuire un maggiore “*appeal*” sia prevedere un regime di tassazione agevolato in modo da rendere la posizione di un Paese più competitiva. Si può ulteriormente affermare che l’attenzione sulle problematiche fiscali, che renderebbero i diversi Paesi più o meno attrattivi, connesse alla *localizzazione all’estero delle società* titolari di beni intangibili sono da collegare più al nodo del *transfer pricing*<sup>75</sup> che al fenomeno dell’ “*esterovestizione*”, costituendo la dislocazione della residenza di una società espressione di libertà giuridicamente tutelate<sup>76</sup>. Il peso notevole attribuito al suddetto orientamento verte da un lato sulla circolazione, che dev’essere liberamente garantita, andando incontro alle esigenze che, per definizione, i beni immateriali presentano per questo verso come particolarmente mobili, e dall’altro l’espressione di una forma di tutela che superi il pregiudizio che sistematicamente colpisce i soggetti che preferiscono dislocare la residenza delle

---

<sup>73</sup> Cfr. COMMITTERI, G., “*Patent box: il regime opzionale per gli intangibles*”, in *Corriere tributario*, n. 44, 2014, p. 3393.

<sup>74</sup> Si fa riferimento alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali. – *Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)*, titolo IV, artt. 45-57.

<sup>75</sup> Si fa particolare riferimento alle linee guida indicate dall’OCSE che ha fornito uno spunto decisivo in merito agli effetti negativi delle strategie di elusione fiscale adottate dalle compagnie multinazionali. Cfr. OCSE, “*Base erosion and profit shifting*”.

<sup>76</sup> Cfr. ANDREANI G., TUBELLI A., “*Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles*”, in *Il fisco*, n. 44, 2014, p. 4316. Si fa riferimento a quella che sembrerebbe essere anche la direzione adottata dalla Corte di Cassazione, la quale, nell’ambito della vicenda giudiziaria concernente il trasferimento del marchio “D&G” alla società di diritto lussemburghese “GADO S.a.r.l.”, in data 24 ottobre 2014, ha assolto gli stilisti “perché il fatto non costituisce reato”. Per approfondimenti si veda anche CAVALLARO, J., “*L’elusione fiscale tributaria al restyling*”, in *Italia oggi*, 28 ottobre, 2014.

Si può ipotizzare, proprio, visto la coincidenza temporale con cui sia stato introdotto il disegno di Legge di stabilità 2015 (23 ottobre 2014) e la sentenza stessa, in merito alla controversia legata al trasferimento del marchio “D&G” (24 ottobre 2014), che il legislatore abbia dato voce alle problematiche poste in essere e si sia orientato, proprio, verso l’adozione del regime agevolativo.

proprie attività sulla base delle norme presenti nei diversi Paesi, incorrendo spesso in comportamenti ritenuti elusivi.

È in questo scenario, di forte competizione internazionale, che si ritiene sia maturata la decisione anche per l'ordinamento tributario italiano di introdurre quanto già presente nei diversi Paesi europei, già precedentemente sottolineati, se non oltre per colmare quella distanza risultata a tutti gli effetti presente.

In questa prospettiva si intende introdurre un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzazione dei predetti beni immateriali che consegua un triplice obiettivo:

- a) *incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere;*
- b) *incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia (o meglio, evitarne la rilocalizzazione all'estero);*
- c) *favorire l'investimento in attività di ricerca e sviluppo (cui ovviamente i beni immateriali possono contribuire in modo decisivo<sup>77</sup>).*

L'obiettivo sostanziale consta nella volontà di allinearsi alle molteplici realtà già presenti fra i diversi Stati europei<sup>78</sup> in modo tale da rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di medio lungo periodo, tutelandone la base imponibile.

Di concerto quello che si intende raggiungere è una forma di incentivo, o meglio di non penalizzazione<sup>79</sup>, nella collocazione in Italia della proprietà dei beni immateriali, in modo da ridurre quel

---

<sup>77</sup> Si fa riferimento alla relazione illustrativa Legge di stabilità 2015, art.7, commi da 3 a 11.

<sup>78</sup> Nella relazione illustrativa Legge di stabilità 2015 si fa riferimento in particolare alla posizione di quegli Stati che hanno già introdotto il regime fiscale agevolativo per il reddito derivante dalla utilizzazione dei beni immateriali (c.d. Patent box) tra cui si annoverano Belgio, Francia, Regno Unito, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.

<sup>79</sup> L'intervento si pone in un'ottica cosiddetta "difensiva", e quindi di non penalizzazione, poiché punta ad eliminare (*relictus*: ridurre) un gap presente tra il nostro Paese ed importanti Stati europei che hanno già introdotto regimi fiscali agevolati.

fenomeno di trasferimento all'estero che colpisce spesso i suddetti beni, e/o incoraggiarne il rientro, sempre in Italia, qualora fossero stati prodotti nel nostro Paese, ma successivamente trasferiti all'estero, e/o spostare la preferenza di dislocazione in Italia della proprietà qualora l'intangibile fosse stato prodotto all'estero da un'impresa estera.

Si ritiene opportuno sottolineare un'ulteriore aspetto, declinato nella relazione illustrativa, finalizzato alla premiazione di quelle imprese che svolgono attività idonee ad accrescere il valore di un bene immateriale nel nostro Paese (sostenendo i relativi costi), ponendo come relazione stringente di causa effetto l'aspetto che lega l'investimento in innovazione (in merito a attività di ricerca e sviluppo) e "*il mantenimento, accrescimento e sviluppo*" del bene in questione<sup>80</sup>.

Se le finalità perseguite dall'agevolazione coincidono con quelle appena indicate, e non riconoscendo difficoltà nel trasferimento della proprietà dei beni immateriali, si ipotizza che il regime di tassazione introdotto debba necessariamente, affinché sia percepito come incentivo e quindi favorevolmente adottato, avere carattere permanente. I dubbi in questione vengono sollevati soffermandosi sul comma 37 dell'art. 1, che stabilisce come al regime di detassazione si acceda tramite opzione irrevocabile di durata di cinque esercizi sociali<sup>81</sup>. Se dovessimo ripercorrere quanto finora riportato ci parrebbe scontata, un'adozione del regime agevolativo, a carattere permanente, e quindi rinnovabile al termine del quinto anno sociale, e in soccorso viene sia la relazione tecnica, che la relazione illustrativa parlando più volte di *un'entrata a regime* delle disposizioni in commento, quasi a sottolineare la natura

---

<sup>80</sup> Cfr. ALBERTI, P., "*Anche in Italia arriva la patent box*", in Eutekneinfo, 23 ottobre, 2014.

<sup>81</sup> Sia il comma 3 dell'art. 7 del disegno di Legge di stabilità 2015, che il comma 37 dell'art.1 della Legge di stabilità 2015 confermano che i soggetti che possono optare per l'applicazione delle disposizioni in merito all'adozione del regime fiscale agevolato siano soggetti a una durata dell'operazione di cinque esercizi sociali, ed irrevocabile.

permanente della detassazione, come tale rinnovabile al termine del primo periodo di applicazione<sup>82</sup>. Viene comunque scartata ogni altra ipotesi che vorrebbe come durata del regime quella limitata ad una sola applicazione e quindi non rinnovabile, perché da un lato sarebbe assolutamente discriminatorio nei confronti di tutti quei soggetti che venendo a costituirsi successivamente all'entrata in vigore non sarebbero in grado di esercitarla, e dall'altro verrebbero meno le finalità precedentemente individuate, difatti sarebbe davvero difficile convincere le imprese italiane a lasciare o riportare in Italia la proprietà dei beni immateriali o incentivare quelle estere a fare altrettanto<sup>83</sup>.

---

<sup>82</sup> Cfr. ANDREANI G., TUBELLI A., “Reddito detassato per le imprese titolari di *intangibles*”, in *Il fisco*, n. 44, 2014, p. 4316.

<sup>83</sup> Infatti, se al regime in commento dovesse venire attribuita natura transitoria (con termine quindi nell'anno 2019), l'opzione dovrebbe essere necessariamente operata con riguardo all'anno 2015, atteso che il comma 37 dell'art. 1 attribuisce all'operazione una durata irrevocabile di cinque esercizi. Continuando non si ritiene neppure che in caso di esercizio dell'opzione nell'anno 2016, il regime possa obbligatoriamente terminare nel 2019, essendone prevista una durata per cinque periodi di imposta.

Si può altresì concludere, il ragionamento posto in essere, assumendo che un'adesione al regime a decorrere dall'anno 2017 comporti un'adozione della tassazione in misura sempre ordinaria, citando la relazione illustrativa diremmo “*a regime*”, vale a dire pari al 50 per cento. Per approfondimenti sul tema, *ibidem*, p. 4316-4317.

### 2.3. Ambito soggettivo

La disposizione ai sensi del comma 37 dell'art. 1 indica come soggetti idonei alla fruizione dell'agevolazione “*i titolari di reddito di impresa*” (quindi sia soggetti IRES che IRPEF). Non vengono poste alcune limitazioni quindi si può dedurre che il regime sia esercitabile a prescindere dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato<sup>84</sup>. Seguono i soggetti, sempre idonei all'esercizio dell'agevolazione indicati nel successivo comma 38, quali non residenti<sup>85</sup> (quindi fiscalmente residenti all'estero), inclusi i trust, a patto che lo siano in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali sia previsto uno scambio effettivo di informazioni, requisito quest'ultimo non sempre agevolmente verificabile dal contribuente non residente interessato<sup>86</sup>.

Un ulteriore requisito è invece stabilito dal comma 41, che riconosce ai soggetti titolari di reddito d'impresa la possibilità di esercitare l'opzione agevolativa a condizione che “*svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca*”

---

<sup>84</sup> Si fa esempio, come forma giuridica adottabile per i titolari di reddito di impresa: le società di capitali, le società di persone, imprenditori individuali, società cooperative, enti commerciali, enti non commerciali; e per il regime: ordinario o semplificato. Inoltre si ricorda che per i soggetti non costituiti in forma di società e diversi dagli enti commerciali, l'agevolazione compete solo per la parte dei redditi rientranti nella disciplina del reddito d'impresa.

<sup>85</sup> I soggetti di cui *all'articolo 73, comma 1, lettera. d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)*, e successive modificazioni.

È importante sottolineare che i contribuenti stranieri potranno accedere a tale regime solamente se il loro business in Italia sia svolto tramite una stabile organizzazione e qualora risiedano in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. Cfr. TRIPOLI, P., FERRARI, L., “*Patent box: arriva in Italia il regime di tassazione agevolata di marchi e brevetti*”, in TLS newsletter, n. 12, 2015, p. 19.

<sup>86</sup> Si pone alla luce la difficoltà che emerge nel verificare tale scambio nel momento in cui debba essere attestata l'effettività di quest'ultimo proprio dall'Italia ossia dal Paese con cui il soggetto non residente ancora non ha legami o relazioni. Per approfondimenti cfr. ANDREANI G., TUBELLI A., “*Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles*”, in *Il fisco*, n. 44, 2014, p. 4317; Cfr. COMMITTERI, G., “*Patent box: il regime opzionale per gli intangibles*”, in *Corriere tributario*, n. 44, 2014, p. 3394; ALBERTI, P., “*Le agevolazioni per la ricerca e sviluppo e la patent box*”, in *Quaderni Eutekne*, “*Novità della Legge di stabilità 2015*”, cap. VIII, n. 120, 2014, p. 222; Cfr. ASCOLI, G., PELLECCIA, M., “*Incentivi alle imprese: la c.d. patent box*”, in *Il fisco*, n. 7, 2015, p. 608.

*stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni”* immateriali oggetto del regime di detassazione in argomento. La condizione posta in essere manifesta l'intenzione del legislatore di riconoscere positivamente l'attività svolta dai soggetti che orientano i propri business in ricerca e sviluppo finalizzata alla creazione e/o valorizzazione di beni immateriali. È proprio in tale misura che si poggeranno le basi di calcolo, che vedremo in seguito, per determinare la quota di reddito agevolabile, essendo appunto la stessa commisurata ai costi specificatamente afferenti all'attività in argomento.

In merito allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, idonee al calcolo per la formazione del reddito qualificato, nasce spontaneo un ulteriore approfondimento del sopracitato comma 41, che indica come rilevante la sola esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo, senza soffermarsi, e quindi ritenendo irrilevante, *il luogo in cui essa viene materialmente svolta*. Il dubbio che viene sollevato sottende la ratio di applicazione dell'agevolazione che vorrebbe dunque premiare, indiscriminatamente, la sola distinzione nell'svolgimento di attività di ricerca e sviluppo per la formazione e/o valorizzazione dei beni immateriali, indipendentemente dall'effettivo luogo di esercizio della stessa<sup>87</sup>. Si potrebbe ipotizzare nel momento in cui siano ammessi alla fruizione dell'agevolazione anche i *soggetti fiscalmente residenti all'estero*<sup>88</sup>, come specificato a inizio paragrafo, e con riferimento agli stessi, è chiaramente da ritenere l'agevolazione valida solo per i redditi qualificati che vengono tassati in Italia come reddito d'impresa, a cui viene aggiunta come opinione, che il suddetto reddito di impresa (ovviamente

---

<sup>87</sup> Cfr. ANDREANI G., TUBELLI A., “Reddito detassato per le imprese titolari di *intangibles*”, in *Il fisco*, n. 44, 2014, p. 4317. Si rimanda nell'articolo citato anche alla richiesta di una precisazione, se non legislativa, in via interpretativa da parte dell'Agenzia delle Entrate.

<sup>88</sup> *I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera. d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)*, e successive modificazioni. Sottolineando che la soggettività sia valida solo se in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

comprendente anche quota derivante dall'utilizzo dei beni immateriali che lo renderebbe idoneo alla fruizione dell'agevolazione in argomento) sia necessariamente conseguito con una stabile organizzazione ubicata nel territorio dello Stato italiano, a cui siano riconducibili i suddetti beni<sup>89</sup>. A conclusione di ciò e per le medesime ragioni si ritiene che per le imprese fiscalmente residenti in Italia non appare necessario, ai fini dell'esercizio dell'agevolazione, lo svolgimento materiale dell'attività di ricerca e sviluppo nel nostro Paese<sup>90</sup>.

---

<sup>89</sup> “Va, peraltro, sottolineato che la mera esistenza di una stabile organizzazione in Italia di per sé non risulta sufficiente per godere dell'agevolazione in quanto sarà necessario anche accertare l'esistenza, tra i beni collocati presso la stabile organizzazione, del bene immateriale oggetto di agevolazione. Pertanto, solo nel caso in cui il soggetto estero possieda una stabile organizzazione in Italia e presso di essa sia collocato il bene oggetto di agevolazione i redditi riferiti a tale bene, allocati presso la stabile organizzazione, beneficeranno della detassazione prevista dalle disposizioni in commento. Va da sé che per individuare i beni che formano il patrimonio in dotazione alla stabile organizzazione, bisognerà fare riferimento alle regole della prassi internazionale.” ASCOLI, G., PELLECCIA, M., *op. cit.*, “Incentivi alle imprese: la c.d. patent box”, in *Il fisco*, n. 7, 2015, p. 608. Per ulteriori riferimenti in ambito internazionale v. le linee guida indicate dall'OCSE in “*Trasfert pricing guide-lines for multinational enterprises and tax administrations*” e nel report “*the attribution of profits to permanent establishments*”, le cui versioni più recenti sono state pubblicate nel 2010. Cfr. TRIPOLI, P., FERRARI, L., “*Patent box: arriva in Italia il regime di tassazione agevolata di marchi e brevetti*”, in *TLS newsletter*, n.12, 2015, p. 19. Cfr. ALBERTI, P., “*Anche in Italia arriva la patent box*”, in *Eutekneinfo*, 23 ottobre, 2014.

<sup>90</sup> Cfr. ANDREANI G., TUBELLI A., “*Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles*”, in *Il fisco*, n. 44, 2014, p. 4317.

## 2.4. Ambito oggettivo

Viene riconosciuto ai fini del comma 39 dell'art. 1 l'applicazione del regime agevolativo in riguardo ai redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti<sup>91</sup>, nonché da processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Quello che viene sottolineato sotto il profilo oggettivo è che non tutti i beni immateriali rilevano ai fini dell'esercizio dell'agevolazione, in particolare si farà riferimento al seguente elenco in modo da individuarli distintamente<sup>92</sup>:

- a) *opere dell'ingegno;*
- b) *brevetti industriali;*
- c) *marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti;*
- d) *processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.*

Un'ulteriore precisazione, riportataci dalla relazione illustrativa, indica come *“la norma non richiede necessariamente la registrazione del bene immateriale, pur dovendosi trattare di beni per cui le leggi vigenti prevedano potenzialmente la protezione”* quindi viene, nella sostanza, esclusa la necessaria tutela legale derivante dalla “registrazione” del bene, risultante sufficiente la sola forma di protezione “potenziale” offerta dalla legge.

---

<sup>91</sup> La relazione illustrativa indica i marchi d'impresa intesi come funzionalmente equivalenti ai brevetti quando il loro mantenimento, accrescimento o sviluppo richiede il sostentamento di spese per attività di ricerca e sviluppo. In tal senso viene disposto e si precisa che sono in ogni caso esclusi dalla agevolazione i marchi esclusivamente commerciali. Quest'ultima previsione viene successivamente sostituita dal D.L. N. 3/2015 *“Investment compact”* che estenderà la portata dell'agevolazione, si vedano in merito i paragrafi seguenti dell'elaborato.

<sup>92</sup> ALBERTI, P., *“Le agevolazioni per la ricerca e sviluppo e la patent box”*, in Quaderni Eutekne, *“Novità della Legge di stabilità 2015”*, cap. VIII, n. 120, 2014, p. 222.

Alla luce dell'elenco dei beni considerati idonei a fini dell'agevolazione il comma 10 dell'art. 7 della relazione illustrativa insiste sulla necessità di un decreto attuativo che possa singolarmente includere i beni nel novero delle tipologie in esame, e in particolare richiama allo stesso per individuare anche quelle tipologie di marchi esclusi dall'ambito dei beni immateriali eleggibili. Tale spunto viene colto dalla relazione illustrativa che già di per sé esclude dal suddetto novero *i marchi esclusivamente commerciali*, ipotesi che trova un fondamento nella ratio che vuole gli stessi come segni distintivi dell'azienda o di un suo prodotto fabbricato e/o commercializzato. Nel primo caso, difatti, viene riconosciuta coerenza alla norma che prevederebbe l'esclusione sulla base che il marchio sia mera estensione dell'azienda, nonché nel secondo, in cui viene ritenuta l'attività svolta di distribuzione e/o commercializzazione non idonea nel caso in cui fosse, appunto, esclusiva, e non anche di fabbricazione e/o produzione<sup>93</sup>. Si ipotizza che il Legislatore voglia fare leva sulla capacità dei soggetti di svolgere effettivamente un'attività di ricerca e sviluppo, premiando solo quelli che distinguendosi nella fase produttiva siano in grado di dare vita e/o accrescerne il valore intrinseco di un bene immateriale suscettibile di tutela giuridica<sup>94</sup>.

Ulteriore spunto in ambito oggettivo viene accolto dal comma 5 art. 7 della relazione illustrativa prevedendo *“l'utilizzo del regime opzionale possibile, oltre che per i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei beni immateriali, anche nell'ipotesi di utilizzo diretto degli stessi”*<sup>95</sup> in tal proposito si deduce che la disponibilità dello stesso bene possa discernere dalla proprietà o

---

<sup>93</sup> Questo aspetto verrà diffusamente trattato nei paragrafi seguenti in particolare in seguito all'aggiornamento previsto col D.L. n. 3/2015 *“Investment compact”* che aumentando l'estensione della norma smentirà il comma sopra citato.

<sup>94</sup> Cfr. ANDREANI G., TUBELLI A., *“Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles”*, in *Il fisco*, n. 44, 2014, p. 4318.

<sup>95</sup> La stessa relazione illustrativa viene successivamente confortata dal *comma 39 articolo 1 della Legge di stabilità 2015* in cui *“...in caso di utilizzo diretto dei beni...”*.

dall'acquisizione in licenza d'uso, ferma restando che venga sempre riconosciuto il sostentamento di spese in ricerca e sviluppo da parte del soggetto interessato ai fini dell'esercizio dell'agevolazione in argomento. Seguendo sempre quanto indicato dal suddetto comma si esprime la volontà di riconoscere *“l'estensione del regime opzionale anche all'ipotesi di utilizzo diretto dei beni immateriali risponde all'esigenza di non discriminare tra chi concede in uso a terzi<sup>96</sup> e chi, invece, li utilizza direttamente”<sup>97</sup>.*

---

<sup>96</sup> In questo caso specifico si ritiene infatti che le circostanze che operano per i redditi, siano quelle tipicamente rappresentate da royalties stabilite contrattualmente.

<sup>97</sup> Si fa riferimento alla relazione illustrativa al comma 5 art.7.

### 2.4.1. Opere dell'ingegno

Vengono indicate nell'ambito oggettivo dalla norma "le opere dell'ingegno" a cui si rimanda alla disciplina della *L. n. 633 del 1941* in materia di diritto d'autore. Nella tutela del diritto d'autore rientrano tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo<sup>98</sup>, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, e in particolare l'elenco che viene fornito dall'art. 2 della suddetta legge spazia dalle creazioni dell'intelletto umano nell'ambito della *letteratura, musica arte, disegno, architettura, fotografia ai software, database e alle opere di disegno tecnico e/o industriale*. Apparentemente potrebbe formarsi una sorta di contrasto fra le prime e le seconde che pur appartenendo al medesimo elenco, potrebbero nell'ambito di applicazione dell'agevolazione in argomento creare non poche insidie interpretative.

Dunque se dovessimo applicare alla lettera la norma indicata, anche i redditi di impresa derivanti dallo sfruttamento delle opere musicali, letterarie, artistiche, cinematografiche e audiovisive in generale, dovrebbero poter beneficiare dell'agevolazione in esame perché tutelate come opere dell'ingegno dal diritto di autore. Una simile estensione non pare tuttavia coerente con quando viene posto in esame in ambito europeo, dove queste scelte non vengono operate come tali con quella che potrebbe essere l'intenzione stessa del legislatore nazionale<sup>99</sup>. L'agevolazione sembrerebbe rivolgersi alle sole tipologie di beni immateriali che presentino i legami più stretti con quelle attività di ricerca e sviluppo nel settore industriale<sup>100</sup>. In

---

<sup>98</sup> Si fa riferimento in particolare alle cosiddette "creazioni utili" che sono quelle che hanno ispirato il legislatore.

<sup>99</sup> Cfr. TRAVOSTINO, M., "Patent box al nodo delle opere dell'ingegno", in Eutekneinfo, 03 novembre 2014.

<sup>100</sup> Viene fatto riferimento ai brevetti industriali, al know-how e a certe tipologie di marchi. In particolare il comma 39 dell'art. 1 della legge in argomento sottolinea come fonte di acquisizione "...esperienze acquisite in campo industriale, commerciale, o scientifico..." riferimento che condurrebbe verso una restrizione del campo di applicazione della norma, pendendo per un'esclusione delle prime opere dell'ingegno, quelle in campo letterario, artistico, musicale, audiovisivo in generale ecc.

questo caso la relazione illustrativa non ci viene in soccorso perché precisa come *“la norma non richiede necessariamente la registrazione del bene immateriale, pur dovendosi trattare di beni per cui le leggi vigenti prevedono potenzialmente la protezione”*, apparentemente confondendo e sovrapponendo il concetto di registrazione e protezione, quando le Convenzioni internazionali escludono di regola che sia necessaria una qualsiasi formalità, inclusa la registrazione, per la protezione delle *“opere dell’ingegno”*<sup>101</sup>.

In conclusione per quando riguarda la norma pare corretta un’applicazione più restrittiva in riguardo a quelle opere dell’ingegno nel campo artistico, letterale, musicale e audiovisivo in generale, pendendo la possibilità di esercizio dell’agevolazione per quelle che orbitano attorno al campo industriale, commerciale e/o scientifico. Di medesima opinione rimangono gli stessi regimi di Patent box europei che prevedono un’adesione alla norma per le attività di ricerca e sviluppo legate al settore industriale.

### **Banche dati**

È stata introdotta a inizio paragrafo una distinzione fra quelle opere dell’ingegno più legate all’ambito economico e/o al campo industriale e quelle invece che esulano questi ambiti. La questione delicata riguarda le banche dati, non solo per i punti di contatto più comuni al campo in argomento, ma anche perché stanno assumendo *“un’importanza sempre più centrale”* nell’assetto dell’economia moderna, sia per la loro creazione che per il loro sfruttamento<sup>102</sup>. La distinzione operata verte su due concetti distinti che potrebbero in qualche maniera trarre in inganno in fase attuativa, in particolare

---

<sup>101</sup> Cfr. TRAVOSTINO, M., *“Patent box al nodo delle opere dell’ingegno”*, in Eutekneinfo, 03 novembre 2014; Cfr. ALBERTI, P., *“Le agevolazioni per la ricerca e sviluppo e la patent box”*, in Quaderni Eutekne, *“Novità della Legge di stabilità 2015”*, cap. VIII, n. 120, 2014, p. 223.

<sup>102</sup> Ibidem. op. cit.

siamo di fronte a banche dati cosiddette “creative” nel momento in cui la loro composizione nasce sulla base di una forma di originalità o nella scelta o nella disposizione del materiale; e a banche dati cosiddette “semplici” perché coincidono in mere raccolte di informazioni senza nessuna tecnica elaborativa distintiva. Il diritto d’autore tutela entrambe le tipologie di banche dati, dando peso notevole a quelle semplici, nelle quali sono riscontrabili spesso ingenti investimenti<sup>103</sup>. Se dovessimo accogliere, *tout court*, la lettera della disposizione alle “opere dell’ingegno” tenderemo ad escludere le banche dati “semplici” ed accogliere invece quelle composte con creatività, ma verremo sconfessati dalla norma che sembrerebbe propendere, invece, per una soluzione di diversa ragione basata in particolare sulla concentrazione di ingenti investimenti comuni alle raccolte dati e invero potrebbe non essere sempre giustificata un inserimento di quelle banche dati creative. In ultimo, onde evitare, di percorrere sentieri insidiosi, si potrebbe prendere spunto da quanto invece già adottato fra i diversi Paesi europei che hanno unitamente escluse le banche dati dall’ambito soggettivo dell’agevolazione in argomento<sup>104</sup>.

---

<sup>103</sup> Si può immaginare le multinazionali o i grandi gruppi internazionali che operano nei diversi settori in grado di condividere un portafoglio di profili gestendoli direttamente attraverso database. Saremo di fronte a sofisticatissimi sistemi informatici, che per la strategicità da un lato e la sensibilità dei dati dall’altro, costringerebbero le imprese a continui investimenti in implementazione, ma anche solo a livello manutentivo. Difatti la ratio sottesa del legislatore potrebbe coincidere proprio nel ritenere gli ingenti investimenti in esame come inerenti alle attività di ricerca e sviluppo idonee all’attivazione del regime agevolativo. Saremo comunque di fronte ad un’anomalia comune sono al nostro ordinamento nel caso in cui si decidesse di inserire i “database” nella norma in argomento, in merito si attenderà il decreto attuativo in modo tale da fugare ogni ragionevole dubbio.

Es. Un database aziendale gestito da un sistema di “customer relationship management” e contenente la profilazione di clienti attuali e *prospect* dell’impresa rientra nella categoria delle banche dati perché verrebbe riconosciuta una gestione “creativa” o comunque distintiva delle informazioni.

<sup>104</sup> Cfr. TRAVOSTINO, M., “Patent box al nodo delle opere dell’ingegno”, in Eutekneinfo, 03 novembre 2014; Cfr. ALBERTI, P., “Le agevolazioni per la ricerca e sviluppo e la patent box”, in Quaderni Eutekne, “Novità della Legge di stabilità 2015”, cap. VIII, n. 120, 2014, p. 224.

## 2.4.2. Brevetti industriali

Sono indicati nell'ambito oggettivo della norma "*i brevetti industriali*" a cui l'ampiezza dell'indicazione induce a far riferimento a quanto sia indicato per i brevetti per invenzione di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 30/2005, e per i brevetti per modelli di utilità di cui all'art. 82 del D.lgs. n. 30/2005. Lo stesso ambito oggettivo pare non essere soddisfatto dalle *registrazioni dei disegni e dei modelli dei prodotti industriali ed artigianali* di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 30/2005, per i quali infatti non viene fatta nessuna menzione<sup>105</sup>.

In riferimento ai "brevetti industriali" viene data come indicazione, in modo da ritenere che rientrino nel regime agevolativo in argomento, le due seguenti categorie:

- a) *i brevetti per invenzione di cui all'art. 45 D.lgs. 30/2005 (codice della proprietà industriale);*
- b) *i brevetti per modelli di utilità di cui all'art. 82 D.lgs. 30/2005 (codice della proprietà industriale).*

Approfondendo quanto indicato per le registrazioni dei disegni e dei modelli dei prodotti industriali ed artigianali, nonostante un'interpretazione letterale tenda a non soddisfare la suddetta categoria come idonea all'applicazione del regime agevolativo, si potrebbe, considerata *la ratio* della disposizione<sup>106</sup> in argomento, ritenere più corretta un'interpretazione estensiva che deponga in favore di questi stessi beni, apparentemente esclusi, visto inoltre che diversi sono i Paesi europei (esempio della Spagna) che prevedano un'inclusione nel sistema di Patent box<sup>107</sup>.

---

<sup>105</sup> Cfr. TRAVOSTINO, M., "Patent box su brevetti per invenzione e modelli di utilità", in Eutekneinfo, 12 novembre 2014; Cfr. ALBERTI, P., "*Le agevolazioni per la ricerca e sviluppo e la patent box*", in Quaderni Eutekne, "Novità della Legge di stabilità 2015", cap. VIII, n. 120, 2014, p. 223.

<sup>106</sup> Si fa riferimento alle finalità della disposizione come incentivo alla collocazione dei beni immateriali in Italia e favorire le attività di ricerca e sviluppo.

<sup>107</sup> Cfr. TRAVOSTINO, M., "*Patent box su brevetti per invenzione e modelli di utilità*", in Eutekneinfo, 12 novembre 2014; Cfr. ALBERTI, P., "*Le agevolazioni*

---

*per la ricerca e sviluppo e la patent box*”, in Quaderni Eutekne, “Novità della Legge di stabilità 2015”, cap. VIII, n. 120, 2014, p. 224. Si ritiene corretta un’interpretazione estensiva in virtù della finalità espresse dal legislatore nell’incentivare la formazione e crescita dei beni immateriali attraverso il “*mantenimento, accrescimento o sviluppo*” degli stessi. In conclusione, quindi, parrebbe corretto includere anche le registrazioni dei modelli di prodotti industriali e artigianali perché idonei a contribuire alle finalità poc’anzi espresse. È comunque auspicabile che con l’approvazione di un decreto attuativo, la norma faccia chiarezza sul punto.

### 2.4.3. Marchi di impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti

Vengono indicati nell'ambito oggettivo della norma con l'espressione *“marchi di impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti”* un'ulteriore categoria inclusa nell'esercizio dell'agevolazione in argomento. La locuzione altresì risulta di difficile interpretazione, in merito ci viene in soccorso la relazione illustrativa che, sul punto riporta una definizione, precisando che *“ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dai commi da 3 a 11, i marchi di impresa si intendono funzionalmente equivalenti ai brevetti quando il loro mantenimento, accrescimento o sviluppo richiede il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo; sono in ogni caso esclusi dall'agevolazione i marchi esclusivamente commerciali”*.

Se parlando di marchio, dovessimo considerare come condizione essenziale che sia il segno idoneo a *“distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”*<sup>108</sup> e continuando che *“non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”*<sup>109</sup> appare evidente la difficoltà di individuare anche in via residuale uno spazio per la categoria dei *“marchi di impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti”*, il cui sfruttamento formerebbe oggetto dell'agevolazione<sup>110</sup>.

Se considerassimo il riferimento posto in essere dalla norma, il regime agevolativo, sembrerebbe pendere verso un'applicazione valida per i segni distintivi tridimensionali, dove la natura di *“funzionale equivalenza ai brevetti”* di tali segni, condurrebbe alla

---

<sup>108</sup> Si fa riferimento all'art. 7 D.lgs. n. 30/2005 – Codice della proprietà industriale.

<sup>109</sup> Si fa riferimento all'art. 9 D.lgs. n. 30/2005 – Codice della proprietà industriale.

<sup>110</sup> Cfr. TRAVOSTINO, M., *“Patent box su brevetti per invenzione e modelli di utilità”*, in Eutekneinfo, 12 novembre 2014.

nullità di tali marchi e alla conseguente impossibilità di attribuirne la titolarità a un soggetto determinato, escludendoli dalla possibilità di esercitare l'agevolazione in argomento<sup>111</sup>. Nel caso in questione la relazione illustrativa contribuisce alla precisazione della categoria, ma non va oltre non riuscendo ad essere esaustiva in fase interpretativa visto che l'unico riferimento utile sembra essere il *“mantenimento, accrescimento e sviluppo”* richiesto come requisito che dev'essere soddisfatto attraverso il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo. È comunque auspicabile che in fase di introduzione del decreto attuativo si ponga chiarezza sul punto in questione<sup>112</sup>.

In ultimo, per concludere quanto riportato poc'anzi nell'individuazione della categoria, se la ricerca e lo sviluppo mirano a migliorare eventuali caratteristiche funzionali incluse nel marchio, si ricade nell'ipotesi di nullità sopra indicata. Se invece il *“mantenimento, l'accrescimento o lo sviluppo”* del marchio fanno riferimento all'affermazione dello stesso sul mercato, si rientra nella funzione tipica *“commerciale”* del marchio volto a contraddistinguere prodotti e servizi e dunque rientranti nella categoria espressamente esclusa dell'agevolazione in argomento.<sup>113/114</sup>

---

<sup>111</sup> Cfr. TRAVOSTINO, M., *“Patent box su brevetti per invenzione e modelli di utilità”*, in Eutekneinfo, 12 novembre 2014.

<sup>112</sup> Si fa riferimento in particolare a quanto indicato dal comma 43 della Legge di stabilità 2015 dove si rimanda *“con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative...[]...anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione...”*.

<sup>113</sup> Cfr. TRAVOSTINO, M., *“Patent box su brevetti per invenzione e modelli di utilità”*, in Eutekneinfo, 12 novembre 2014.

<sup>114</sup> Si pone particolare attenzione a quest'ultimo periodo perché questo aspetto verrà diffusamente trattato nei paragrafi seguenti in particolare in seguito all'aggiornamento previsto col D.L. n. 3/2015 *“Investment compact”* che aumentando l'estensione della norma smentirà quanto riportato.

#### **2.4.4. Processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.**

Come conclusione dell'ambito oggettivo vengono inclusi nell'agevolazione in argomento i “processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”. Si tratta del cosiddetto “*know-how tecnico*” che viene disciplinato dal nostro ordinamento ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale). Si considerano questi beni immateriali tutelabili sulla base di elementi fattuali e non rappresentati da un titolo (brevetto). Perché siano considerati tutelabili, e quindi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in argomento, è necessario rispettare alcuni requisiti:

- a) *segretezza;*
- b) *adozione di misure adeguate a mantenere le informazioni segrete;*
- c) *valore economico delle informazioni;*

la cui applicazione pratica impone estrema attenzione da parte dell'impresa, anche in considerazione di eventuali futuri contenziosi con le autorità fiscali<sup>115</sup>.

Considerando quanto indicato al comma 39, che descrive i beni immateriali oggetto dell'agevolazione, si potrebbe includere, visto la lettera della norma, anche il cosiddetto “*know-how commerciale*”, ovvero le informazioni segrete che non attengono ad aspetti tecnologici o industriali dell'attività di impresa, ma che

---

<sup>115</sup> Cfr. TRAVOSTINO, M., “*Patent box su brevetti per invenzione e modelli di utilità*”, in Eutekneinfo, 12 novembre 2014.

riguardano esperienze acquisite dall'azienda nel campo commerciale<sup>116</sup>.

A conclusione un ultimo punto che merita il giusto peso riguarda la nazionalità dei diritti immateriali che formano oggetto dell'agevolazione in argomento, visto che non essendoci nessuna esclusione a riguardo, si ritiene che i suddetti beni possano essere costituiti tanto da titoli di privativa italiani quanto da quelli esteri o internazionali<sup>117</sup>.

---

<sup>116</sup> Cfr. TRAVOSTINO, M., “*Patent box su brevetti per invenzione e modelli di utilità*”, in Eutekneinfo, 12 novembre 2014.

<sup>117</sup> Un esempio sono sia i brevetti registrati in Italia, che quelli registrati in Paesi diversi dall'Italia. Questo permetterebbe quindi di ampliare il bacino dei beni a disposizione dai soggetti per inserimento e il successivo esercizio della norma in argomento.

## 2.5. Regime di tassazione agevolato

Il comma 39 dell'art. 1 stabilisce che i redditi derivanti dai già diffusamente citati beni immateriali, “*non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare*<sup>118</sup>”, inoltre, continuando al comma 40, si includono nell'esercizio dell'agevolazione in argomento anche le plusvalenze in quanto, “*non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni...*”, stessi beni riferiti al comma precedente.

Il regime agevolativo opera sulla base de:

- a) *l'esclusione dal reddito complessivo del 50% (a regime) dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall'utilizzo diretto dei suddetti beni immateriali;*
- b) *l'esclusione dal reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei suddetti beni.*

Analizzando quanto riportato nei commi notiamo come in entrambi i casi si utilizzi la forma “*non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi*”, stessa locuzione utilizzata rispetto a una particolare tipologia di componenti positivi di reddito, i dividendi<sup>119</sup>. Nel nostro caso non formano oggetto di tassazione, né i ricavi e nemmeno i proventi che derivano dall'utilizzo dei beni immateriali, ma proprio i redditi che parrebbe evidente siano determinati come somma algebrica fra i ricavi e i costi specificatamente afferenti tale attività<sup>120</sup>. Nella sostanza, in fase

---

<sup>118</sup> L'agevolazione, in realtà, per tutelare esigenze di gettito erariale nel breve periodo, sarà attivata in misura crescente essendo prevista una detassazione pari al 30% per il primo periodo di imposta (2015), e 40 per cento per il secondo (2016), andando a regime soltanto nel terzo (2017).

<sup>119</sup> Si fa riferimento al comma 2 art. 89 Legge 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

<sup>120</sup> “*Lo si può desumere chiaramente anche dall'esame della relazione tecnica, nella quale è stato previamente determinato (in misura forfettaria) il rapporto in*

applicativa e quindi di calcolo del reddito agevolabile, si mira a scindere il reddito prodotto in due quote, dove una risulta essere quella da assoggettare al regime. Difatti la quota parte di reddito complessivo che è riconducibile all'attività di sfruttamento dei beni immateriali diventerà scopo di individuazione<sup>121</sup>. In definitiva, l'agevolazione opera su una quota di reddito e non su singolo componente positivo, quindi il riferimento alla locuzione "*in quanto esclusi*" chiarisce come sia la quota di reddito l'oggetto e non quella particolare tipologia di ricavo o provento.

Il medesimo ragionamento conterà anche in fase di determinazione della base imponibile Irap ai fini dell'agevolazione in argomento, con il solo dubbio sollevato dal comma 43 dove viene fatto riferimento al "*valore della produzione netta*" anziché al valore della produzione lasciando intendere che l'esclusione operi come quella per la quota prevista del valore della produzione realizzata all'estero (in modo da rilevare dopo il computo del "*valore della produzione lorda*"<sup>122</sup>).

In conclusione di quanto osservato sia per i redditi d'impresa che per la base imponibile Irap la riduzione da apportare sarà del 50 per cento (dal 2017) in relazione al reddito generato dallo sfruttamento dei beni immateriali.

In riguardo ai commi 39 e 42 per il calcolo del reddito agevolabile dovremo:

---

*media sussistente tar i costi specifici inerenti i beni intangibili e i ricavi da essi derivati, applicando di conseguenza la percentuale di detassazione in funzione di tale rapporto. Segnatamente il rapporto costi/ricavi è stato determinato in misura pari al 50 per centoe, di conseguenza, il reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali è stato determinato in misura pari al 50 per cento dei ricavi stimati.*"ANDREANI G., TUBELLI A., op. cit., "*Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles*", in *Il fisco*, n. 44, 2014, p. 4318.

<sup>121</sup> Quello che da un punto di vista tecnico accadrà all'aliquota ordinaria del 27,50 per cento, una volta applicata l'agevolazione in argomento a regime del 50 per cento, sarà un effettivo dimezzamento fino al 13,75 per cento.

<sup>122</sup> ANDREANI G., TUBELLI A., "*Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles*", in *Il fisco*, n. 44, 2014, p. 4319.

- a) *determinare il reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali;*
- b) *determinare il rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti;*
- c) *moltiplicare, infine, il reddito "sub a)" per il rapporto "sub b)"<sup>123</sup>.*

Una volta individuato il reddito agevolabile, si determinerà quello escluso da tassazione ponendolo a riduzione del suo 50% (a regime dal 2017).

---

<sup>123</sup> Se poniamo a 150 il reddito derivante dallo sfruttamento del bene immateriale; 20 i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti in riferimento al medesimo bene; 30 i costi complessivi sempre in relazione al medesimo bene. Determineremo come reddito agevolabile  $100 = [150 \cdot (20/30)]$ . Ipotizzando l'applicazione dell'agevolazione già a regime (dal 2017), il reddito escluso da tassazione è  $50 = 50\%$  di 100. Il carico fiscale sarà di  $13,75 = (27,5\%$  di 50) ai fini del reddito d'impresa, mentre di  $1,95 = (3,9\%$  di 50) ai fini Irap.

### 2.5.1. Detassazione parziale dei redditi derivanti dai beni immateriali

Il regime opzionale, come abbiamo già anticipato nei paragrafi precedenti in riferimento al comma 39, riguarda:

- a) *i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei suddetti beni immateriali;*
- b) *i redditi derivanti dall'utilizzo diretto degli stessi*<sup>124</sup>.

Nel primo caso di specie si ipotizza che l'utilizzo in concessione d'uso a terzi sia regolato tramite un corrispettivo pattuito *ante*, sotto forma di cosiddetta *royalty* erogabile sia *una tantum* che periodicamente. Seguendo il comma l'agevolazione riguarda sempre i relativi "redditi" sopracitati, per cui si suppone che oltre ai ricavi che si conseguono con la concessione in uso a terzi, siano da considerare anche i costi e oneri "*riferibili ai predetti componenti positivi*". La relazione illustrativa conferma quanto riportato sulla base, infatti, afferma che "*ai fini della individuazione del reddito detassabile è necessario inoltre stimare i costi specifici inerenti al bene intangibile*". Continuiamo sottolineando che per calcolare il reddito che deriva dall'utilizzo del bene dovremo, necessariamente, individuare i costi e gli oneri sostenuti per il suo mantenimento e sviluppo<sup>125</sup>. L'ultimo periodo del comma 39 rileva quel diffuso fenomeno in termini di, *transfer pricing*, che influenzerebbe il valore attribuibile al reddito in argomento quando l'impresa concessionaria appartenga al medesimo gruppo economico dell'impresa concedente. È infatti facile ipotizzare, quando le

---

<sup>124</sup> Come precisato nella relazione illustrativa, l'estensione del regime opzionale anche alle ipotesi di utilizzo diretto dei beni immateriali risponde all'esigenza di non discriminazione tra chi concede in uso i beni immateriali a terzi e chi, invece, li utilizza direttamente.

<sup>125</sup> In questo caso si auspica che il decreto attuativo fornisca delle informazioni in merito, in particolare orientando l'individuazione dei costi da portare a riduzione dei relativi ricavi. "Peraltro, per semplificare il calcolo potrebbe essere prevista anche l'applicazione di apposite percentuali forfettarie, diversificate per settore e tipologia di intangibile." ANDREANI G., TUBELLI A., "*Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles*", in *Il fisco*, n. 44, 2014, p. 4320.

imprese manifestino palesi conflitti di interesse<sup>126</sup>, che in fase di determinazione delle *royalties*, si possano verificare fenomeni “*collusivi*” volti a ridurre il carico fiscale in oggetto. Fase che rimanda, per trasparenza, all’applicazione dell’istituto del “*ruling*” secondo le regole indicate dall’art.8 del D.L. n.269/2003<sup>127</sup>.

Il secondo caso di specie, invece, riguarda l’utilizzo diretto dei beni in argomento, che vengono sfruttati dagli stessi soggetti che li hanno sviluppati all’interno. Rispetto alla categoria di concessione in uso a terzi, il reddito viene calcolato sulla base di ricavi che formano *oggetto di stime* non, invece, da ricavi che vengono sostituiti da cosiddette *royalties*. Un valore distinto di ricavi non è individuabile per i beni immateriali prodotti internamente e di conseguenza non sarà possibile determinarne la quota di reddito afferente<sup>128</sup>. In ragione veduta il comma 39 stabilisce che il reddito agevolabile coincida con il “*contributo economico*” che tali beni apportano alla produzione del reddito complessivo. In particolare, poc’anzi si è parlato di una stima di calcolo, proprio in virtù del fatto che senza un corrispettivo pattuito (*royalty*), la quantificazione di quel contributo economico (reddito agevolabile), dipende da valutazioni soggettive dell’impresa<sup>129</sup>. Per limitare ogni forma di discrezione che possa in qualche modo distorcere i valori effettivi da quelli di stima, anche per l’utilizzo diretto, si configura l’applicazione dell’istituto del “*ruling*” così come previsto anche per la categoria precedente.

---

<sup>126</sup> La norma fa riferimento ai redditi realizzati da operazioni intercorse fra società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

<sup>127</sup> V. paragrafo 3.5.2.

<sup>128</sup> I ricavi che sono potenzialmente riconducibili ai beni immateriali sono implicitamente compresi nei ricavi caratteristici e quindi non scomputabili puntualmente; inoltre la quota di reddito difficilmente potrebbe essere isolata nel momento in cui manca una vera e propria “attività di sfruttamento del bene immateriale”.

<sup>129</sup> Cfr. ANDREANI G., TUBELLI A., “*Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles*”, in *Il fisco*, n. 44, 2014, p. 4319.

### 2.5.2. Procedura di “ruling” prevista dall’articolo 8 del D.L. 269/2003.

La determinazione del reddito derivante dall’utilizzo diretto del bene, che nel paragrafo precedente ha preso il nome di “*contributo economico*”, richiede la preventiva attivazione di una procedura di “*ruling*”, conforme a quanto previsto dall’articolo 8 del D.L. 269/2003<sup>130</sup>. Si tratta di una forma particolare di interpello che comporta un accordo preventivo con l’agenzia delle Entrate principalmente in materia di prezzi di trasferimento, tale accordo ha durata di *anni 5*, ed è vincolante per l’amministrazione finanziaria che non può procedere a rettificare gli elementi coperti dall’accordo stesso<sup>131</sup>.

Gli “*Advance pricing agreement*” (*Apa*) riguardano in ambito soggettivo le imprese con attività internazionale, in ambito oggettivo la definizione di prezzi interni di trasferimento, interessi, dividendi, royalties e a seguito delle modifiche apportate al D.L. 145/2013 (Destinazione Italia) anche l’esistenza o meno di una stabile organizzazione. Con la norma in argomento, difatti, si amplia l’ambito soggettivo e oggettivo dell’istituto del “*ruling*” che dal 2015 includerà anche le imprese con attività esclusivamente nazionale<sup>132</sup>. Per un utilizzo diretto del bene si ricorrerà ad un “*Apa*” per la definizione del contributo economico apportato alla produzione del reddito complessivo, tenendo presente quanto riportato precedentemente per l’individuazione dei ricavi e dei costi inerenti. Inoltre si ricorda che l’attivazione dell’istituto del “*ruling*” risulta

---

<sup>130</sup> Sulla tematica, Meoli M., Valente G. “*Il ruling internazionale*”, Schede di aggiornamento, 8-9, 2004, p. 1289 ss.

<sup>131</sup> ALBANO, G., “*L’utilizzo diretto passa dal ruling*”, in *Il Sole 24 Ore*, 23 ottobre, 2014, p. 46.

<sup>132</sup> Si fa riferimento alla relazione illustrativa, “*ai fini dell’applicazione della norma si rende, quindi, necessario prevedere una estensione dell’ambito applicativo soggettivo ed oggettivo dell’istituto del ruling internazionale, includendo anche soggetti diversi da imprese che hanno attività internazionale nonché la definizione dell’importo corrispondente al contributo economico ascrivibile ai suddetti beni immateriali*”.

obbligatoria anche per i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi, solo se realizzati nell'ambito di operazione infragruppo<sup>133</sup>.

Riprendendo, la procedura di “*ruling*” si applica in due<sup>134</sup> diverse circostanze di sfruttamento dei beni in argomento:

- a) *utilizzo diretto;*
- b) *concessione d'uso a terzi solo se i redditi sono realizzati nell'ambito di operazioni infragruppo.*

Seguendo, il comma 39 indica le finalità della procedura che dovrà determinare in via preventiva e in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria:

- a) *l'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti;*
- b) *i criteri di individuazione dei relativi componenti negativi*<sup>135</sup>.

---

<sup>133</sup> Si fa riferimento al paragrafo 3.5.1. Per approfondimento si faccia riferimento, “In sostanza, per evitare che all'interno di gruppi societari si possano creare arbitraggi tra entità che beneficiano del regime del patent box ed entità soggette a tassazione piena, si introduce una forma di “*Apa*” obbligatorio, che riguarda le operazioni infragruppo, a prescindere dalla circostanza che le transazioni avvengano con controparti residenti o non residenti. Pertanto, si estende la disciplina del transfer pricing (articolo 110, comma 7, TUIR) anche alle operazioni di concessioni in uso o cessione di beni immateriali “agevolabili” tra soggetti residenti in Italia”. ALBANO, G., “*L'utilizzo diretto passa dal ruling*”, in *Il Sole 24 Ore*, 23 ottobre, 2014, p. 46.

<sup>134</sup> In seguito vedremo che la procedura di “*ruling*” si applica anche in ipotesi di detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione degli intangibles. Si fa riferimento al paragrafo 3.5.4.

<sup>135</sup> Criteri già diffusamente analizzati nel paragrafo 3.5.1.

### 2.5.3. Quota di reddito agevolabile

Considerando quanto già riportato precedentemente, si indica puntualmente la modalità di calcolo del reddito agevolabile determinata sulla base del rapporto tra:

- a) *i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, accrescimento e sviluppo del bene in argomento;*
- b) *I costi complessivi sostenuti per la produzione dello stesso.*

Si evince che non tutto il reddito derivante dallo sfruttamento del bene immateriale, sia esternamente che internamente, sia di conseguenza agevolabile, infatti sarà solo la quota parte che trova giustificazione nell'attività di ricerca e sviluppo. La volontà è quella di ricalcare le linee guida dell'OCSE, seguendo il percorso tracciato dal "*nexus approach*" che collega la quota di reddito agevolabile al peso assunto dai costi di ricerca e sviluppo sul costo di produzione complessivo. Difatti l'agevolazione verte sul sostentamento delle spese di attività di ricerca e sviluppo quindi in coerenza con quanto fatto riferimento dall'OCSE nell'ambito di iniziative volte a prevenire una competizione fiscale dannosa tra Stati<sup>136</sup>.

La valutazione di base ruota attorno al contributo fornito dalle spese caratteristiche in relazione alla genesi del reddito che si intende tassare, partendo dal presupposto che il peso dei costi inerenti all'attività da agevolare sia sintesi dell'effettivo svolgimento dell'attività il cui reddito è da agevolare<sup>137</sup>. In definitiva, però, il valore di quei costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo che formano il numeratore del nostro rapporto sono rinviati al decreto ministeriale di attuazione delle disposizioni relative al regime

---

<sup>136</sup> La relazione illustrativa in merito rimanda al documento OCSE: "*Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*", Action 5: 2014 Deliverables.

<sup>137</sup> Cfr. ANDREANI G., TUBELLI A., "*Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles*", in *Il fisco*, n. 44, 2014, p. 4320.

agevolativo. La perplessità che nasce spontanea, in attesa del decreto attuativo, riguarda la locuzione “*costi complessivi sostenuti per produrre tale bene*” inserita nel comma 42. Parrebbe opportuna un’indicazione più puntuale, che facesse riferimento esclusivamente ai costi *specificatamente* inerenti il bene immateriale senza poterne includere, anche solo potenzialmente, altri

### **Calcolo per ogni “bene”**

A conclusione di quanto riportato per la quota di reddito agevolabile, ci si pone come quesito il caso in cui si realizzassero redditi da assoggettare al regime in relazione a diversi beni immateriali o, ancora, che derivassero sia da quelli interni che in concessione in uso a terzi. In proposito, il meccanismo, sembrerebbe pendere per il calcolo per ogni singolo bene, seguendo il comma 42, che “*riferisce la quantificazione dei costi di ricerca e sviluppo per bene immateriale*”, lasciando intendere che l’ammontare della variazione da apportare in riduzione al reddito d’impresa (e a fini IRAP), debba essere costituita dalla somma dei redditi agevolabili dei singoli beni immateriali<sup>138</sup>.

---

<sup>138</sup>Cfr. ANDREANI G., TUBELLI A., “*Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles*”, in *Il fisco*, n. 44, 2014, p. 4321; Per approfondimenti v. MIELE, L., ALBANO, G., “*Patent box, calcolo per ogni bene*”, in *Il Sole 24 Ore*, 04 marzo, 2015, p. 38.

#### 2.5.4. Esclusione delle plusvalenze

L'altra estensione dell'agevolazione riguarda la detassazione delle plusvalenze da cessione dei beni immateriali in argomento. Il comma 40, prevede che *“non concorrano a formare il reddito complessivo in quanto escluse le plusvalenze...[]...a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei beni in argomento sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali...”*

In definitiva si prevede che l'esercizio del regime operi anche in merito alle plusvalenze da cessione, richiedendo il reinvestimento del corrispettivo per almeno il 90 per cento dello stesso in:

- a) *manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali agevolabili;*
- b) *prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione*<sup>139</sup>.

In prima battuta la differenza intercorsa fra i redditi detassati e l'esclusione delle plusvalenze verte sull'assenza di una componente forfettaria (v. 50 per cento) e/o su un rapporto che garantisca il giusto “peso” alla disposizione (il quoziente fra costi in attività di ricerca e sviluppo e costi complessivi per produrre il bene), difatti l'esercizio opera sulla totalità della plusvalenza realizzata<sup>140</sup>. Invece la

---

<sup>139</sup> *“La norma sembra quindi richiedere – quale causa risolutiva dell'agevolazione – che nel biennio successivo alla cessione siano sostenute spese di manutenzione e sviluppo in misura almeno pari al 90 per cento del corrispettivo della cessione. In caso di spese di importo inferiore sostenute nel biennio, l'agevolazione sembrerebbe decadere in toto”*. ALBANO, G., op. cit., *“Per marchi e brevetti detassazione antielusiva”*, in Il Sole 24 Ore, 23 ottobre, 2014, p. 46.

<sup>140</sup> *“Si ipotizza che questa scelta dell'esclusione della plusvalenza, sia dovuta al fatto che non riguardi una quota di reddito, ma una singola componente reddituale, che sembrerebbe non essere nemmeno considerata nel computo del reddito derivante dall'utilizzo del bene immateriale.”* ANDREANI G., TUBELLI

condizione rilevata, estesa solo alle plusvalenze, garantisce l'esercizio dell'agevolazione solo in seguito al reinvestimento di almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione. La condizione è sotto forma di, "*condicio sine qua non*", che solo in virtù della quale prevede la possibilità di aderire all'opzione; invero se il limite non viene rispettato la plusvalenza concorrerà, normalmente, alla formazione del reddito d'impresa (e della base imponibile IRAP), posto il fatto che costituirebbe causa di decadenza dell'agevolazione stessa<sup>141</sup>. Se dovessimo ricondurre la percentuale di reinvestimento (assolutamente elevata, 90 per cento) alla ratio del legislatore, ci si immagina la volontà di continuare, anche dopo la cessione, nell'attività di ricerca e sviluppo premiando altri beni immateriali almeno nel breve periodo.

La norma alla lettera prevede il reinvestimento, in riferimento al "*corrispettivo*" derivante dalla cessione e non all'ammontare della plusvalenza, con la conseguenza che, in linea di principio, il valore della plusvalenza da reinvestire ben potrebbe eccedere l'ammontare della plusvalenza detassata. Inoltre, diverse possono essere le modalità previste per l'incasso dei corrispettivi, contemplando la possibilità che pervengano al cessionario in più "*tranches*", questo si auspica, non imponga allo stesso il reinvestimento delle somme prima del loro effettivo incasso, ragion per cui si ritiene che il reinvestimento operi con il criterio di "*cassa*"<sup>142</sup>.

---

A., op. cit., "*Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles*", in *Il fisco*, n. 44, 2014, p. 4321.

<sup>141</sup> Gli autori ANDREANI G., TUBELLI A., fanno riferimento a una condizione "*sospensiva*" mentre l'autore ALBANO G., a una "*risolutiva*". Per approfondimenti v. ANDREANI G., TUBELLI A., "*Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles*", in *Il fisco*, n. 44, 2014, p. 4322; ALBANO, G., "*Per marchi e brevetti detassazione antielusiva*", in *Il Sole 24 Ore*, 23 ottobre, 2014, p. 46.

<sup>142</sup> Cfr. COMMITTERI, G., "*Patent box: il regime opzionale per gli intangibles*", in *Corriere tributario*, n. 44, 2014, p. 3396.

Anche le disposizioni indicate per l'esclusione delle plusvalenze, onde evitare comportamenti elusivi, prevedono l'attivazione del "*ruling*"<sup>143</sup>.

In ultimo si rimanda, al fine di fugare ogni ragionevole dubbio, all'introduzione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze<sup>144</sup>.

---

<sup>143</sup>Si fa riferimento al paragrafo 3.5.2.

<sup>144</sup>Un ragionevole dubbio nasce ad esempio dalla cessione di un intangibile plusvalente nell'ultimo esercizio di durata dell'opzione. In questo caso, norma alla lettera, il reinvestimento dovrebbe interessare l'anno in essere (in cui opererebbe l'agevolazione al suo quinto ed ultimo anno) e l'anno subito successivo (in cui potrebbe non operare più l'agevolazione se non rinnovata). Quindi nel caso di specie l'obbligo del soggetto sarà quello di reinvestire almeno il 90%, al fine di escludere la plusvalenza da tassazione, comunque entro i due anni anche se questo comporterebbe agire fuori dal regime in caso di mancato rinnovo o meno. <sup>144</sup> Cfr. COMMITTERI, G., "*Patent box: il regime opzionale per gli intangibles*", in *Corriere tributario*, n.44, 2014, p. 3396.

### 2.5.5. Esempio esemplificativo<sup>145</sup>

Riprendendo i contenuti dei paragrafi precedenti siamo, ora, in grado di proporre un esempio esemplificativo che trova ragione sia nel calcolo della quota di reddito agevolabile e sia nel calcolo dell'esclusione della plusvalenza.

#### **Esempio di applicazione dell'opzione ai redditi in argomento.**

Ipotizziamo che la società Alfa Spa sostenga costi di ricerca e sviluppo (R&S) per brevetti di importo pari a *Euro 200.000 l'anno*, mentre il totale dei costi complessivo per produrlo è pari a *Euro 1.000.000*.

Le royalties<sup>146</sup> ritratte dalla licenza del brevetto sono pari a *Euro 300.000*.

Dalla lettera della norma, il rapporto fra i costi di R&S afferenti al bene in argomento e i costi complessivi sostenuti per produrlo sono pari al 20% ( $200.000/1.000.000$ ), di conseguenza risulta agevolabile il reddito per un importo pari al 20% di 300.000 (le royalties).

Il reddito agevolabile è pari a *Euro 60.000*.

La quota di reddito che verrà quindi esclusa dall'imponibile oggetto di tassazione risulterà dal valore del reddito agevolabile, sopra calcolato, e il valore della percentuale forfettaria indicata dall'opzione agevolatrice.

---

<sup>145</sup>Si fa riferimento all'esempio esemplificativo. BENIGNI, C., "Incentivi per lo sfruttamento dei brevetti: regime del patent box", in *Pratica fiscale e professionale*, n. 4, 2015, p. 53

<sup>146</sup>Per convenienza si utilizzano le royalties, prevedendo un valore di reddito riferibile al bene immateriale determinato "ante" contrattualmente, evitando il procedimento macchinoso di calcolo del cosiddetto "contributo economico" comune al bene in utilizzo diretto che costringerebbe il soggetto all'attivazione della procedura di "ruling". In ragione di quanto riportato si ricorda che l'esempio riguarda un bene immateriale sfruttato esternamente attraverso la concessione in uso a terzi.

Ipotizzando l'esercizio del "patent box" già dall'anno 2015 prevediamo come proiezione del carico fiscale per i successivi 5 anni (2015 – 2020)<sup>147</sup>:

- 1) La quota agevolabile di *Euro 60.000* sarà detassata per il **30%**. Quindi l'importo pari a *Euro 42.000* concorrerà alla formazione dell'imponibile complessivo. Il carico fiscale complessivo sulle royalties nel 2015 sarà pari a *Euro 11.150* (27,5% di *Euro 42.000*) + *Euro 1.638* (3,9% di *Euro 42.000*).
- 2) La quota agevolabile di *Euro 60.000* sarà detassata per il **40%**. Quindi l'importo pari a *Euro 36.000* concorrerà alla formazione dell'imponibile complessivo. Il carico fiscale complessivo sulle royalties nel 2016 sarà pari a *Euro 9.900* (27,5% di *Euro 36.000*) + *Euro 1.404* (3,9% di *Euro 36.000*).
- 3) La quota agevolabile di *Euro 60.000* sarà detassata per il **50%**. Quindi l'importo pari a *Euro 30.000* concorrerà alla formazione dell'imponibile complessivo. Il carico fiscale complessivo annuo sulle royalties per il triennio 2017-2010 sarà pari a *Euro 8.250/anno* (27,5% di *Euro 30.000*) + *Euro 1.170/anno* (3,9% di *Euro 30.000*).

---

<sup>147</sup> Si ricorda che attivando l'agevolazione già dal 2015, si applicheranno percentuali ridotte volte a tutelare il gettito erariale, (come indicato nella relazione illustrativa) rispettivamente del 30%, e del 40% nel 2015 e 2016. Solo dall'anno "solare" 2017 l'opzione sarà a regime del 50%. Notiamo bene che l'agevolazione in argomento opera sia ai fini del reddito di impresa che Irap, quindi rimandiamo alle aliquote previste, rispettivamente, di 27,5% e 3,9%.

**Esempio di applicazione dell'opzione alle plusvalenze in argomento.**

Ipotizziamo che la società Alfa Spa avente esercizio coincidente con l'anno solare vende il proprio brevetto per *Euro 500.000* nel 2015, con una plusvalenza da cessione di *Euro 300.000*.

Dalla lettera della norma, si evince che per escludere interamente la plusvalenza dalla formazione del reddito complessivo è condizione necessaria quella di reinvestire almeno il *90%* del corrispettivo derivante dalla cessione del bene stesso nella manutenzione o nello sviluppo di altri intangibles ed entro la chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello della cessione.

La plusvalenza sarà, di conseguenza, interamente esclusa se almeno *Euro 450.000 (90% di Euro 500.000)* vengono spesi in attività di R&S volte a ottenere nuovi intangibles entro il 31 dicembre del 2017.

## 2.6. Durata dell'operazione

L'opzione per il regime di tassazione agevolata presenta una durata<sup>148</sup>, indicata al comma 37:

- a) per cinque esercizi sociali;
- b) ed è irrevocabile.

Il passaggio normativo, come è già stato ripreso precedentemente, non specifica se l'adozione del regime agevolativo, sia a carattere permanente, e quindi rinnovabile al termine del quinto anno sociale. In aiuto viene la relazione illustrativa parlando più volte di *un'entrata a regime* delle disposizioni in commento, quasi a sottolineare la natura permanente della detassazione, come tale rinnovabile al termine del primo periodo di applicazione<sup>149</sup>. Viene comunque scartata ogni altra ipotesi che vorrebbe come durata del regime quella limitata ad una sola applicazione e quindi non rinnovabile, perché da un lato sarebbe assolutamente discriminatorio nei confronti di tutti quei soggetti che venendo a costituirsi successivamente all'entrata in vigore non sarebbero in grado di esercitarla, e dall'altro verrebbero meno le finalità precedentemente individuate, difatti sarebbe davvero difficile convincere le imprese italiane a lasciare o riportare in Italia la proprietà dei beni immateriali o incentivare quelle estere a fare altrettanto<sup>150</sup>. Difatti

---

<sup>148</sup> “La durata dell'opzione (5 esercizi), seppure comprensibile nell'ottica del Fisco quale bilanciamento del significativo sconto fiscale concesso, può risultare eccessiva e scoraggiare l'esercizio dell'opzione. Sarebbe forse risultato preferibile una prima durata inferiore riservando ai successivi rinnovi una durata quinquennale.” COMMITTERI, G., op. cit., “Patent box: il regime opzionale per gli intangibles”, in *Corriere tributario*, n. 44, 2014, p. 3394.

<sup>149</sup> Cfr. ANDREANI G., TUBELLI A., “Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles”, in *Il fisco*, n. 44, 2014, p. 4316.

<sup>150</sup> Infatti, se al regime in commento dovesse venire attribuita natura transitoria (con termine quindi nell'anno 2019), l'opzione dovrebbe essere necessariamente operata con riguardo all'anno 2015, atteso che il comma 37 dell'art.1 attribuisce all'operazione una durata irrevocabile di cinque esercizi. Continuando non si ritiene neppure che in caso di esercizio dell'opzione nell'anno 2016, il regime possa obbligatoriamente terminare nel 2019, essendone prevista una durata per cinque periodi di imposta.

necessiteremo di chiarimenti, anche per questo frangente, in fase attuativa in modo da fugare ogni problematica connessa<sup>151</sup>.

In concomitanza con la durata dell'opzione, il comma 45, prevede che per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e per quello successivo (2015 e 2016 "solari"), la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo sia rispettivamente fissata, pari, al 30 per cento e al 40 per cento. Quindi la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito operante nei primi due anni (ammesso che l'agevolazione sia attivata nell'anno solare 2015) è pari<sup>152</sup>:

- a) *al 30 per cento, per il periodo di imposta 2015;*
- b) *al 40 per cento, per il periodo di imposta 2016;*
- c) *al 50 per cento, dal periodo di imposta 2017.*

Dal periodo di imposta 2017, come abbiamo più volte ribadito, l'opzione sarà a regime, e prevedrà una detassazione del 50 per cento.

---

Si può altresì concludere, il ragionamento posto in essere, assumendo che un'adesione al regime a decorrere dall'anno 2017 comporti un'adozione della tassazione in misura sempre ordinaria, citando la relazione illustrativa diremmo "a regime", vale a dire pari al 50 per cento. Per approfondimenti sul tema, *ibidem*, p. 4316-4317.

<sup>151</sup> "Basti pensare il caso della cessione del bene immateriale a terzi prima del quinquennio ovvero del passaggio ad altra società del medesimo gruppo localizzata all'estero, ad esempio per effetto di complesse riorganizzazioni magari a seguito di modifiche nell'assetto proprietario." Questo riferimento consta la necessità di un chiarimento sulla "irrevocabilità" da parte del decreto attuativo demandato. COMMITTERI, G., "Patent box: il regime opzionale per gli intangibles", in *Corriere tributario*, n. 44, 2014, p. 3394.

<sup>152</sup> ALBERTI, P., "Le agevolazioni per la ricerca e sviluppo e la patent box", in *Quaderni Eutekne*, "Novità della Legge di stabilità 2015", cap. VIII, n. 120, 2014, p. 228.

## 2.7. Rilevanza dell'agevolazione

Il regime agevolativo prevede, per i redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali, rilevanza:

- a) *per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;*
- b) *ai fini IRAP.*

La disposizione ai commi 37, indica come siano i soggetti titolari di reddito di impresa (sia ai fini IRES che IRPEF) i destinatari dell'agevolazione, mentre specifica che la rilevanza della stessa operi pure, comma 43, ai fini del valore della produzione netta<sup>153</sup>.

---

<sup>153</sup> Si fa riferimento in merito ad argomenti già trattati. V. paragrafi 3.3. e 3.5.

## **2.8. “Investment compact” – Articolo 5, commi 1-4, Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3.**

A completezza di quanto esposto in relazione all’articolo 1, commi 37-45, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, si ritiene opportuno annoverare nell’analisi della disposizione in materia agevolativa nei riguardi dei beni immateriali anche quanto previsto dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, n. 3 del 2015, cosiddetto “*Investment compact*” contenente misure urgenti a favore delle Piccole e Medie Imprese e per l’attrazione degli investimenti<sup>154</sup>. In particolare giova sapere quanto viene riportato in merito all’estensione del regime in argomento, in misura tale da completare la trattazione in essere.

Le modifiche apportate al regime agevolativo in argomento, “*Patent box*”, estendono il raggio d’azione con l’introduzione dell’articolo 5 del D.L. del 24 gennaio 2015 denominato “*Investment compact*”. Le motivazioni addotte riconoscono la necessità di rendere le disposizioni normative introdotte, con la Legge di stabilità 2015, maggiormente attrattive, conferendole un maggior “*appeal*”. Si tratta di perseguire le stesse finalità già dichiarate di incentivo alla collocazione dei beni immateriali in Italia, sia per le imprese estere, aumentando l’attrattività di investimento, sia per quelle italiane, onde evitare la delocalizzazione degli stessi.

In particolare l’art. 5 prevede l’estensione dell’ambito oggettivo anche a favore dei marchi commerciali, che invece erano espressamente esclusi, in tale modo si amplia considerevolmente il bacino di soggetti potenzialmente interessati, con riferimento a settori dove il cosiddetto “*made in Italy*” si distingue a livello internazionale, dal “*design*” all’ “*entertainment*”. Inoltre la seconda novità riguarda la possibilità di ricorrere al fenomeno di “*outsourcing*” affidando le attività di ricerca e sviluppo a società esterne purché non

---

<sup>154</sup> Cfr. ALBERTI, P., “*Estensione del regimi di patent box e PMI innovative*”, in *Eutekneinfo*, 21 gennaio 2015.

rientranti nel medesimo gruppo cui appartiene l'impresa<sup>155</sup>. Un'altra introduzione vuole un nuovo meccanismo di calcolo agevolativo che includa una diversa quota di costi più in armonia con le linee guida OCSE. Infine si prevede un'applicazione, facoltativa, del “*ruling*” quando i redditi generati dal bene immateriale provengano da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

Le incertezze che hanno contraddistinto a larghe vedute il “*Patent box*” previsto dalla Legge di stabilità 2015, permangono anche con l'aggiornamento di prossimo argomento, che rinnova l'augurio di un prossimo decreto attuativo che fughi i dubbi, particolarmente alla qualificazione delle spese di ricerca e sviluppo rilevanti che rimangono ancora un'incognita anche nella più recente disposizione normativa.

---

<sup>155</sup> COMMITTERI, G, “*Maggiore appeal per il patent box con le modifiche dell'investment compact*”, in *Corriere tributario*, n. 8, 2015, p. 562.

### 2.8.1. Ampliamento dell'ambito oggettivo

La lettera a) del comma 1, dell'art. 5 del D.L. n. 3/2015 modifica quanto introdotto nella definizione del perimetro applicativo in termini di beni immateriali che formano oggetto dell'agevolazione in argomento. Rispetto al precedente comma 39 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2015, viene sostituita la locuzione “*funzionalmente equivalenti ai brevetti*”<sup>156</sup> in relazione ai marchi d'impresa, da “*disegni e modelli*”. Si prevede l'inclusione nell'ambito oggettivo di tutte le tipologie di marchi, anche quelle che erano precedentemente escluse, poiché la locuzione associava la definizione del marchio d'impresa all'equivalente, funzionalmente parlando, brevetto. Inoltre è opportuno segnalare come, sempre nella precedente versione del “*Patent box*”, fossero espressamente esclusi i *marchi esclusivamente commerciali* (esclusi per esteso nella relazione illustrativa al disegno di stabilità 2015). A testimonianza dell'estensione del perimetro d'applicazione nei confronti della totalità dei marchi si indica la lettera e) dell'art. 1 che sopprime le parole “*di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione...*” in tal misura si intendono tutti i marchi rientranti nel novero applicativo.

Una considerazione singolare meritano, appunto, i marchi commerciali previsti solo con l'introduzione del Decreto Legge, in virtù del fatto che rappresentino un elemento caratterizzante del regime italiano rispetto ai “*Patent box regime*” vigenti in altri Paesi UE<sup>157</sup>. La limitazione veniva introdotta nonostante non fosse chiara la distinzione che operava nei riguardi dei marchi cosiddetti

---

<sup>156</sup> Si fa riferimento al paragrafo 3.4.3. In breve si intendono, “...quando il loro mantenimento, accrescimento o sviluppo richiede il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo”.

<sup>157</sup> Si fa riferimento alla maggior parte dei Paesi che adottano una misura agevolativa in relazione ai beni immateriali, e nella quasi totalità, la linea guida comune prevede l'esclusione dei marchi commerciali. Si faccia caso a Francia, Belgio, Olanda, Spagna e Regno Unito. COMMITTERI, G., “*Maggiore appeal per il patent box con le modifiche dell'investment compact*”, in *Corriere tributario*, n. 8, 2015, p. 563.

“esclusivamente commerciali”, in virtù della quale si era in dubbio se venissero assimilati ai cosiddetti “private label”, cioè i marchi delle catene di distribuzione, oppure a quelli che identificavano il produttore anziché il prodotto. La presunzione è che l’influenza sia dovuta alle linee guida OCSE<sup>158</sup> secondo le quali i beni immateriali cosiddetti “marketing-related”, e cioè i trademarks dovevano essere esclusi in quanto non funzionalmente equivalenti ai brevetti<sup>159</sup>. L’inversione di tendenza estende, come abbiamo più volte ribadito, il perimetro normativo anche a tutti i marchi d’impresa con la volontà di rendere più attrattiva la misura agevolativa, collocandosi in un contesto internazionale con al centro i benefici legati alle proprietà intellettuali. Non di secondo piano, per individuare la ratio del legislatore, risulta essere il ruolo del marchio commerciale, che lega la quota dei costi di ricerca e sviluppo più al prodotto sottostante al marchio che viceversa, e traendo spunto dai settori tipici del “Made in Italy” dove il legame tra prodotti e marchio è inscindibile, pare ovvio che le spese di ricerca e sviluppo che si sostengono sul prodotto si riflettano direttamente sul marchio stesso<sup>160</sup>. Questo ampliamento sicuramente si discosta dai parametri indicati dall’OCSE introducendo un’assoluta novità sul tema in argomento, auspicando che non venga puntualmente censurato. Riassumendo nella sostanza l’aggiornamento normativo rimuove il nesso di causalità fra marchi e brevetti.

Un ulteriore spunto normativo prevede, sempre in ampliamento all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione,

---

<sup>158</sup> Per questa ragione la precedente versione della norma prevedeva l’esclusione dei “marchi esclusivamente commerciali” ritenendo non operante il nesso logico fra il sostenimento di costi di ricerca e sviluppo e lo svolgimento di un effettiva attività economica. L’OCSE infatti prevede che per esercitare l’agevolazione ci debba essere un collegamento fra lo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo e il mantenimento, accrescimento e sviluppo di un determinato bene immateriale. Per approfondimenti *Base Erotation and Profit Shifting: “Action 5: Agreement on modified nexus approach for Ip regimes”*, lettera B), numero 3, Oecd/G20.

<sup>159</sup> PIAZZA, M., TRAINOTTI, A., “Patent box: onere o opportunità per i marchi commerciali?”, in *Il Sole 24 Ore*, 12 maggio, 2015, p. 24-31.

<sup>160</sup> Cfr. MIELE, L., ALBANO, G., “Il patent box, premia lo sviluppo dei brevetti”, in *Il Sole 24 Ore*, 26 gennaio, 2015, p. 23.

l'introduzione anche di “*disegni e modelli*” nel novero dei beni immateriali idonei all'esercizio dell'opzione. In questo frangente si allarga notevolmente il bacino di soggetti anche solo potenzialmente interessati all'agevolazione, ribadendo quale terreno fertile sia un Paese come l'Italia dove settori come *moda, entertainment, design* coinvolgono ordinariamente l'utilizzo e la produzione di marchi, disegni e modelli<sup>161</sup>.

---

<sup>161</sup> Cfr. COMMITTERI, G, “*Maggiore appeal per il patent box con le modifiche dell'investment compact*”, in *Corriere tributario*, n. 8, 2015, p. 563.

### 2.8.2. Attività affidate in “outsourcing”

L'applicazione del regime, con le disposizioni previste alla Legge di stabilità 2015, era subordinata allo svolgimento di un'effettiva attività di ricerca e sviluppo per il mantenimento, accrescimento o sviluppo di un bene immateriale, ma indicava, al comma 41, dell'art.1, una limitazione a condizione che l'esercizio della stessa fosse *“anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni agevolabili”*. La lettera b) del comma 1, dell'art. 5 del D.L. n.3/2015 amplia l'originaria previsione annoverando la possibilità anche per *“società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa”* quindi includendo oltre alle università o gli enti di ricerca anche la possibilità di svolgimento di tale attività affidandole all'esterno con l'unica limitazione nei confronti dei soggetti cosiddetti infragruppo<sup>162</sup>.

Nel caso di specie prevedendo un ampliamento nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo esternamente, in *outsourcing*, viene estesa la capacità del regime di operare andando a modulare anche la rispettiva quota di reddito agevolabile, che con l'introduzione di questa novità normativa verrà diversamente declinata. Difatti nel momento cui si prospetta un'apertura nei confronti delle attività affidate all'esterno, la normale conseguenza prevedrà la rilevanza dei relativi costi sostenuti, entro certi limiti, nel meccanismo di calcolo della quota di reddito agevolabile, rivisitando il quoziente (numeratore e denominatore) precedentemente individuato nella Legge di stabilità 2015. I limiti poc'anzi espressi nascono dalla volontà di non discriminare le attività svolte dai gruppi multinazionali attraverso operazioni infragruppo che, in prima

---

<sup>162</sup> Cfr. ASCOLI, G., PELLECCCHIA, M., *“Incentivi alle imprese: la c.d. patent box”*, in *Il fisco*, n. 7, 2015, pp. 610-611.

lettura, parrebbero escluse, ma che tuttavia evitando in toto una penalizzazione vengono computate oltre alle spese pienamente rilevanti (costi per attività di ricerca e sviluppo svolte internamente e/o svolte esternamente in operazione extragruppo), fino a un massimo del 30 per cento delle prime, come spese relative all'acquisizione dell'asset e/o i costi sostenuti in attività di ricerca e sviluppo, appunto, infragruppo<sup>163</sup>. Insiste su quanto sopra alla lettera c) del comma 1 che prevede una nuova declinazione nel quoziente di calcolo della quota di reddito agevolabile già precedentemente calcolata<sup>164</sup>, in quanto il numeratore verrà “...aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del trenta per cento...”. Le spese di ricerca e sviluppo saranno così determinate aumentando quelle già incluse in relazione alla medesima attività svolta internamente o esternamente extragruppo, entrambe pienamente rilevanti, e in misura massima del 30% in relazione a quelle eventualmente sostenute per l'acquisizione del bene, nonché quelle affidate esternamente, ma infragruppo<sup>165</sup>. In definitiva viene riconosciuto sia alla spese per l'acquisizione dell'asset che a quelle in ricerca e sviluppo affidate esternamente, ma infragruppo, un beneficio rientrante al massimo nel 30 per cento delle spese di ricerca

---

<sup>163</sup> Cfr. COMMITTERI, G, “Maggiore appeal per il patent box con le modifiche dell'investment compact”, in *Corriere tributario*, n. 8, 2015, p. 564.

<sup>164</sup> Si fa riferimento al paragrafo 3.5.3.

<sup>165</sup> “Questa previsione è coerente a livello OCSE perché considera l'approccio nexus già pienamente condiviso, che fa seguito alla contestazione al modello Patent regime UK che poteva determinare una distorsione attraverso l'incremento del reddito imponibile nel Paese a svantaggio di altre economie. In tal misura viene, onde evitare distorsioni, prevista la necessità di avere un'attività sostanziale identificata con il sostenimento di specifiche spese di ricerca e sviluppo correlate all'intangibile consentendo, entro il limite del 30 per cento delle spese pienamente rilevanti, il computo delle spese di acquisizione dell'asset e quelle per attività di ricerca e sviluppo sostenute infragruppo.” COMMITTERI, G, “Maggiore appeal per il patent box con le modifiche dell'investment compact”, in *Corriere tributario*, n. 8, 2015, p. 564

e sviluppo pienamente riconosciute, di conseguenza rientrando nella suddetta percentuale potranno godere di una completa rilevanza, invero eccedendo verranno proporzionalmente ridotte.

Confrontando quanto prima e dopo possiamo affermare che il quoziente di calcolo del reddito agevolabile non subirebbe variazioni nel caso in cui le spese computate al denominatore siano anche interamente rilevanti al numeratore, nel caso di specie se si ritenesse che le spese di acquisizione dell'intangibile e quelle in ricerca e sviluppo affidate esternamente, ma infragruppo fossero pienamente riconosciute (entro il limite del 30% di quelle pienamente rilevanti) l'effetto del rapporto sarebbe neutrale. Giungeremo alla stessa conclusione nel caso in cui non vi fossero spese ascrivibili alle medesime categorie. In base a quanto riportato, si conclude, riconoscendo un risultato utile solo nei casi in cui le spese di ricerca e sviluppo affidate esternamente, ma infragruppo e quelle per acquisire l'intangibile siano pienamente riconoscibili in caso contrario, l'agevolazione non risulta funzionalmente attraente<sup>166</sup>.

---

<sup>166</sup> Basti pensare quando il costo di acquisizione dell'intangibile e/o i costi di ricerca e sviluppo esternalizzati a un'impresa infragruppo siano tali da distorcere il rapporto per il calcolo della quota di reddito agevolabile, portando l'aumento del denominatore in misura proporzionalmente superiore al numeratore, e di conseguenza rendendo sconveniente esternalizzazione in argomento.

### 2.8.3 “Ruling” facoltativo

Nella sua formulazione originaria la procedura di “ruling”, prevedeva l’obbligatorietà sia nel caso dell’individuazione del “contributo economico”, caratteristico dell’esercizio dell’opzione nella declinazione di sfruttamento interno (utilizzo diretto), sia nel caso della concessione d’uso a terzi solo se i redditi erano realizzati nell’ambito di operazioni infragruppo. Con l’aggiornamento previsto dal Decreto Legge “Investment compact” l’obbligatorietà di attivare la procedura di ruling rimane solo per la definizione del “contributo economico” per il quale sempre in via preventiva ed in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate si devono individuare (i) l’ammontare dei componenti positivi di reddito implicitamente riferibili al bene immateriale nonché (ii) dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

Risulta facoltativa invece la medesima procedura nel caso in cui fosse da definire il reddito derivante dal bene immateriale in ipotesi di operazioni infragruppo e i relativi componenti positivi e negativi inerenti, in particolare si fa riferimento “*alle operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla medesima società che controlla l’impresa*”. L’ipotesi che nasce spontanea, verte sulla diffidenza dei grandi gruppi internazionali che difficilmente avrebbero attivato la procedura, o sarebbero orientati a farlo, in virtù del fatto che sottoporre le proprie *policy* di *transfert pricing* all’Agenzia delle entrate comporterebbe una riduzione dell’“appeal” della normativa in argomento<sup>167</sup>.

---

<sup>167</sup> “Posto il fatto che difficilmente un gruppo internazionale modificherebbe le proprie *policy* in termini di *transfert pricing* al solo fine di ottimizzare la fruizione del regime fiscale argomentato in capo alla società che detiene il bene immateriale.” COMMITTERI, G, “Maggiore appeal per il patent box con le modifiche dell’investment compact”, in *Corriere tributario*, n. 8, 2015, p. 566.

Resta invece ferma l'applicazione della procedura del “*ruling*” nel caso di cui vi fosse la cessione del bene immateriale in oggetto nei confronti di un'operazione intercorsa fra soggetti appartenenti allo stesso gruppo<sup>168</sup>. In questo caso formerebbero oggetto di *ruling* il corrispettivo pattuito per la cessione e la conseguente plusvalenza derivanti, ai fini dell'applicazione del regime, dato che non si pervengono modifiche al comma 40 della Legge di stabilità, con l'introduzione del decreto “*Investment compact*”<sup>169</sup>.

---

<sup>168</sup> La limitazione è prevista solo per operazioni intercorse nel medesimo gruppo, quindi oggetto di verifica sarà la cessione dell'asset a società del gruppo per il rispetto del principio del valore normale.

<sup>169</sup> La ratio che riconosce il procedimento di *ruling*, ancora attivo, in ambito di esclusione di plusvalenze ribadisce ancora una volta quel fenomeno di *transfert pricing*. “*Difatti una cessione a un prezzo superiore di libero mercato, consentirebbe al cessionario di acquisire l'asset in oggetto a un valore fiscalmente riconosciuto superiore con la conseguenza di detrarre ammortamenti o realizzare minori plusvalenze o maggiori perdite in occasione di una successiva cessione a terzi.*” COMMITTERI, G, “*Maggiore appeal per il patent box con le modifiche dell'investment compact*”, in *Corriere tributario*, n. 8, 2015, p. 567.

### 2.8.3. Esempio esemplificativo<sup>170</sup>

Riprendendo i contenuti dei paragrafi precedenti, e alla luce delle novità normative previste con l'introduzione del Decreto "Investment compact", siamo in grado di proporre un esempio esemplificativo. Procederemo con l'identificazione della quota di reddito agevolabile nei diversi casi di applicazione del regime, in modo da valutarne la convenienza nell'applicazione<sup>171</sup>. Successivamente calcoleremo il carico fiscale complessivo.

#### a) L'intangibile in outsourcing

Ipotizziamo che la società Alfa Spa abbia acquistato un brevetto per Euro 1.000.000 prodotto da una società del gruppo.

Per lo sfruttamento del brevetto, Alfa Spa, sostiene costi di ricerca e sviluppo per Euro 100.000.

Successivamente, Alfa Spa, concede la licenza per lo sfruttamento del brevetto a terzi. Le royalties ritratte dalla licenza del brevetto sono pari a Euro 300.000.

Dalla lettera della norma, il rapporto fra i costi di R&S afferenti al bene in argomento più la misura fino al 30% degli stessi per l'acquisizione del bene e/o le spese in outsourcing sostenute infragruppo, e i costi complessivi sostenuti per produrlo sono pari al  $11,8\% = (130.000/1.100.000)^{172}$ , di conseguenza risulta agevolabile il reddito per un importo pari al  $11,8\%$  di Euro 300.000 (le royalties). Il reddito agevolabile è pari a Euro 35.400.

---

<sup>170</sup> Si fa riferimento in merito ai seguenti esempi, e per ulteriori approfondimenti a MIELE, L., ALBANO, G., "Il patent box, premia lo sviluppo dei brevetti", in Il Sole 24 Ore, 26 gennaio, 2015, p. 23.

<sup>171</sup> Per completezza considereremo anche i costi di acquisizione dell'intangibile e la quota parte dei costi di ricerca e sviluppo in "outsourcing" generati fra società del medesimo gruppo per la quota riconoscibile.

<sup>172</sup> Il numeratore è composto da Euro 100.000 di costi di ricerca e sviluppo sostenuti da Alfa Spa, più un massimo del 30% degli stessi (Euro 30.000) in relazione all'acquisto del bene immateriale.

La quota di reddito che verrà quindi esclusa dall'imponibile oggetto di tassazione risulterà dal valore del reddito agevolabile, sopra calcolato, e il valore della percentuale forfettaria indicata dall'opzione agevolatrice.

Ipotizzando l'esercizio del "patent box" già dall'anno 2015 prevediamo come proiezione del carico fiscale per i successivi 5 anni (2015 – 2020)<sup>173</sup>:

- 1) La quota agevolabile di *Euro 35.400* sarà detassata per il **30%**. Quindi l'importo pari a *Euro 24.780* concorrerà alla formazione dell'imponibile complessivo. Il carico fiscale complessivo sulle royalties nel 2015 sarà pari a *Euro 6814,5(27,5% di Euro 24.780) + Euro 966 (3,9% di Euro 24.780)*.
- 2) La quota agevolabile di *Euro 35.400* sarà detassata per il **40%**. Quindi l'importo pari a *Euro 21.240* concorrerà alla formazione dell'imponibile complessivo. Il carico fiscale complessivo sulle royalties nel 2016 sarà pari a *Euro 5841(27,5% di Euro 21.240) + Euro 835 (3,9% di Euro 21.240)*.
- 3) La quota agevolabile di *Euro 35.400* sarà detassata per il **50%**. Quindi l'importo pari a *Euro 17.700* concorrerà alla formazione dell'imponibile complessivo. Il carico fiscale complessivo annuo sulle royalties per il triennio 2017-2010 sarà pari a *Euro 4.868/anno(27,5% di Euro 17.700) + Euro 690/anno (3,9% di Euro 17.700)*.

---

<sup>173</sup> Si ricorda che attivando l'agevolazione già dal 2015, si applicheranno percentuali ridotte volte a tutelare il gettito erariale, (come indicato nella relazione illustrativa) rispettivamente del 30%, e del 40% nel 2015 e 2016. Solo dall'anno "solare" 2017 l'opzione sarà a regime del 50%. Notiamo bene che l'agevolazione in argomento opera sia ai fini del reddito di impresa che Irap, quindi rimandiamo alle aliquote previste, rispettivamente, di 27,5% e 3,9%.

Concedendo in outsourcing il bene la convenienza è bassa perché le spese di acquisto del bene e/o i costi sostenuti in ricerca e sviluppo dalla società del medesimo gruppo modificano il quoziente portando l'aumento del denominatore, sempre, del 100 per cento della loro quota, mentre il numeratore fino al 30% delle spese pienamente rilevanti, questo implica che nel caso in cui le spese di cui sopra eccedessero quel 30% ci troveremo di fronte a una riduzione del beneficio in proporzione crescente.

#### **b) L'utilizzo diretto**

Ipotizziamo che la società Beta Spa abbia sviluppato un know-how per la colorazione dei tessuti attraverso un'attività di ricerca e sviluppo interna.

La società Beta Spa sfrutta internamente il know-how per produrre capi d'abbigliamento che vengono poi venduti a terzi.

Dalla lettera della norma, si evince che la determinazione del reddito riferibile al bene immateriale in argomento, cosiddetto "*contributo economico*", debba essere determinato in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate con una procedura di ruling internazionale.

Considerando l'utilizzo diretto del bene, quindi da parte dello stesso soggetto che l'ha sviluppato, la convenienza dell'applicazione del regime si riduce perché necessità dell'attivazione di una procedura di definizione del *contributo economico* apportato al reddito. In tal misura l'esercizio dell'opzione necessità di un allungamento delle tempistiche, che in termini economici si traducono spesso, per i soggetti interessati, in perdita di competitività. Viene riconosciuto all'utilizzo diretto una convenienza media, perché sicuramente superiore a quella esercitata con l'intangibile in outsourcing, in ragione del fatto che nel caso di

specie non vengono rilevati né costi di acquisizione del bene in argomento, né costi di ricerca e sviluppo sostenuti all'esterno<sup>174</sup>.

### **c) La plusvalenza**

Ipotizziamo che la società Gamma Spa sia titolare di un brevetto prodotto internamente.

La società Gamma Spa avente esercizio coincidente con l'anno solare vende il proprio brevetto a terzi per *Euro 3.000.000* nel 2015, con una plusvalenza da cessione di *Euro 2.000.000*.

Dalla lettera della norma, si evince che per escludere interamente la plusvalenza dalla formazione del reddito complessivo è condizione necessaria quella di reinvestire almeno il *90%* del corrispettivo derivante dalla cessione del bene stesso nella manutenzione o nello sviluppo di altri intangibles ed entro la chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello della cessione.

La plusvalenza sarà, di conseguenza, interamente esclusa se almeno *Euro 2.700.000 (90% di Euro 3.000.000)* vengono spesi in attività di R&S volte a ottenere nuovi intangibles entro il 31 dicembre del 2017.

Cedendo il bene a terzi, prodotto interamente, la convenienza dell'opzione è alta perché potenzialmente tutto il reddito è agevolabile, visto quanto indicato precedentemente dalla lettera della norma.

---

<sup>174</sup> Si fa riferimento sempre al quoziente per il calcolo del reddito agevolabile. Per approfondimenti v. MIELE, L., ALBANO, G., "Il patent box, premia lo sviluppo dei brevetti", in *Il Sole 24 Ore*, 26 gennaio, 2015, p. 23

## 2.9. Confronto con misure simili assunte a livello europeo

Le misure adottate per il *Patent box* italiano consentono di effettuare delle comparazioni con quanto, invece, era già stato introdotto a livello europeo. Possiamo effettuare un'analisi comparativa indicando quali siano le caratteristiche principali delle misure agevolative presenti fra i diversi Stati che hanno già adottato il regime opzionale in argomento. In tal misura possiamo verificare se quanto previsto a livello nazionale sia linea con la competitività delle misure adottate dagli altri partner europei.

La relazione illustrativa riporta una tabella comparativa fra i diversi regimi indicando i tratti salienti comuni ai diversi Paesi UE.

**Tabella 5. Regimi *Patent box* europei**

Stato UE	Caratteristiche principali
Paesi Bassi	Il <i>Patent box</i> riguarda i brevetti e altri beni immateriali che derivano da spese di ricerca e sviluppo qualificate. È prevista un'aliquota di imposta effettiva del 5%.
Gran Bretagna	Il <i>Patent box</i> riguarda principalmente i brevetti. È prevista un'aliquota di imposta effettiva del 10%.
Belgio	Il <i>Patent box</i> riguarda principalmente i brevetti. È prevista un'aliquota di imposta variabile tra 0 e 6,8%.
Lussemburgo	Il <i>Patent box</i> riguarda brevetti, software, diritti d'autore e marchi. È prevista un'aliquota di imposta effettiva del 5,8%.
Spagna	Il <i>Patent box</i> riguarda brevetti, disegni e modelli, formule, processi e know how. È prevista un'aliquota di imposta effettiva variabile tra 6 e 15%.
Francia	Il <i>Patent box</i> riguarda principalmente i brevetti. È prevista un'aliquota di imposta effettiva del 15%.

Confrontando quanto indicato dalla tabella inserita nella relazione illustrativa possiamo affermare che l'agevolazione in argomento è in linea con quanto introdotto a livello europeo, infatti l'adozione del regime di *patent box* richiama quanto già previsto fra i diversi Stati.

## 2.10. Conclusioni

L'introduzione del *patent box* deve essere accolta favorevolmente, nonostante siano ancora diversi i punti su cui fare luce. In primo aspetto, l'agevolazione in argomento, risultava già da tempo introdotta nei diversi Stati europei, invece mancando ancora in Italia. È infatti il motivo d'origine che ha spinto anche il nostro Paese all'introduzione di quella misura che prevedesse un'agevolazione nei confronti dei beni intangibili. Inoltre, a favore degli intangibles, viene introdotta l'opzione che persegue di per sé, più efficacemente, diverse finalità, tra cui il contrasto all'evasione, favorendo il rientro di taluni marchi delocalizzati in Paesi a fiscalità privilegiata con intenti elusi<sup>175</sup>. Seguendo si incentivano i soggetti a mantenere i propri beni intangibili, in Italia e continuando il processo di investimento sugli stessi in modo da accrescerne il valore adottando coerentemente il regime in argomento. Infine si migliora l'attrattività del nostro Paese, dal punto di vista fiscale, in merito ai suddetti beni, che garantirebbe una maggiore competitività in ambito internazionale. Viene infatti riconosciuto con l'introduzione del *patent box* la priorità di incentivo nei confronti delle attività di ricerca e sviluppo che hanno come scopo il mantenimento, accrescimento e sviluppo del bene intangibile, mentre il loro ruolo viene considerato, ancora più, fondamentale nel processo di creazione di valore aggiunto<sup>176</sup>.

Sono tutte finalità che valorizzano la misura in esame e che promuovono la stessa in fase di adozione.

---

<sup>175</sup> Si fa riferimento al pagamento di meno imposte attraverso l'imposizione in Italia delle sole royalties derivanti dalla sfruttamento del brand. SALVADEO, S., "Novità legate al bilancio e al reddito d'impresa", in "Bilancio e reddito d'impresa", n. 2, 2015, p. 15.

<sup>176</sup> Studi condotti per l'Unione Europea e gli Stati Uniti mostrano che gli investimenti in innovazione contribuiscono alla crescita media della produttività del lavoro per una quota percentuale dal 20 al 34 per cento. Cfr. Supporting investment in knowledge capital, growth and innovation, OCSE, 2013.

Considerando oltre alla Legge di stabilità 2015, anche l'introduzione del Decreto legge n. 3/2015, cosiddetto "*Investment compact*", quanto viene espresso a livello normativo non modifica le disposizioni concernenti l'incentivo in argomento che sostanzialmente rimangono tali, dato che l'intervento come abbiamo ampiamente sottolineato è intervenuto solo ampliando l'ambito oggettivo di applicazione e considerando nuovi elementi al fine di determinare il reddito agevolabile, ma lascia ancora in sospeso diversi temi<sup>177</sup>. Riprendiamo brevemente quanto già trattato in precedenza sottolineando l'auspicio di un imminente decreto attuativo che possa fugare ogni tipologia di dubbio in essere, decreto che dovrà essere emanato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.

Le criticità sollevate dal *patent box* italiano sono poste in relazione a:

- a) *Esercizio dell'opzione* in particolare il chiarimento verterà sulla temporaneità o permanenza della stessa, se dunque sarà rinnovabile o meno. Inoltre se riguarderà tutti i beni immateriali potenzialmente agevolabili ovvero quelli di volta in volta individuati dal contribuente<sup>178</sup>.
- b) *Profilo soggettivo* in particolare il carattere interpretativo dovrà chiarire se l'agevolazione spetti solo al titolare giuridico del bene o anche al licenziatario<sup>179</sup>.

---

<sup>177</sup> Cfr. ASCOLI, G., PELLECCCHIA, M., "*Incentivi alle imprese: la c.d. patent box*", in *Il fisco*, n. 7, 2015, pp. 613.

<sup>178</sup> Si prevede un esercizio dell'opzione rinnovabili e contestualmente un attivazione della stessa per singola tipologia di bene. Si fa riferimento, rispettivamente, ai paragrafi 3.6. e 3.5.3.

<sup>179</sup> Si ritiene spetti solo al titolare giuridico del bene a parere di ASCOLI, G., PELLECCCHIA, M., "*Incentivi alle imprese: la c.d. patent box*", in *Il fisco*, n. 7, 2015, pp. 609 e ANDREANI G., TUBELLI A., "*Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles*", in *Il fisco*, n. 44, 2014, p. 4318.

Di parere contrario COMMITTERI, G., "*Patent box: il regime opzionale per gli intangibles*", in *Corriere tributario*, n. 44, 2014, p. 3393.

- c) *Meccanismo di applicazione* in particolare si fa riferimento all'individuazione del rapporto per il calcolo del reddito agevolabile, specificatamente ai costi che dovrebbero essere considerati sia al numeratore, costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, che al denominatore, costi complessivi per produrre il bene in argomento, del rapporto. Inoltre si fa richiesta se per le modalità indicate per il calcolo si debba, a conformità delle stesse, produrre attestato di un professionista o società di revisione, in modo tale da garantire il corretto e regolare svolgimento del procedimento.
- d) *Procedura* da adottare che per diverse ragioni incontrerebbe delle difficoltà in fase attuativa per quei soggetti con dimensioni contenute che spesso potrebbero non essere in grado di sostenere oneri eccessivi. Per queste ragioni si auspica la possibilità di adottare procedure semplificate per i soggetti minori in modo tale da rendere ai più attrattiva l'agevolazione<sup>180</sup>.

A conclusione di ciò giova sottolineare che, l'iniziativa del legislatore volta ad incentivare la realizzazione dei beni immateriali ed a mantenere nei nostri confini quelli già sviluppati, sia lodevole. Laddove vengano eliminate le suddette incertezze determinerà un sicuro effetto benefico a livello economico<sup>181</sup>.

---

<sup>180</sup> Si fa riferimento particolare alla, già citata, procedura di ruling che appare ai più un disincentivo. “...la necessità di ricorrere al ruling preventivo per determinare la quota di reddito agevolabile per i casi di utilizzo diretto dei beni immateriali potrebbe comportare una serie di difficoltà operative (maggiormente per le PMI che utilizzano direttamente i beni immateriali) soprattutto nella prima fase di applicazione della misura, costituendo un disincentivo al suo utilizzo e vanificando il raggiungimento degli obiettivi della norma.” ALBERTI, P., op. cit., “Per la piena efficacia del patent box restano criticità da risolvere”, in Eutekneinfo, 24 dicembre, 2014.

<sup>181</sup> ASCOLI, G., PELLECCIA, M., op. cit., “Incentivi alle imprese: la c.d. patent box”, in *Il fisco*, n. 7, 2015, pp. 614.



## Bibliografia

ALBANO, G., “*L'utilizzo diretto passa dal ruling*”, in *Il Sole 24 Ore*, 23 ottobre, 2014, p.46.

ALBANO, G., “*Per marchi e brevetti detassazione antielusiva*”, in *Il Sole 24 Ore*, 23 ottobre, 2014, p.46

ALBERTI, P., “*Le agevolazioni per la ricerca e sviluppo e la patent box*”, in *Quaderni Eutekne*, “Novità della Legge di stabilità 2015”, cap. VIII, n. 120, 2014, p. 221.

ALBERTI, P., “*Estensione del regimi di patent box e PMI innovative*”, in *Eutekneinfo*, 21 gennaio, 2015.

ALBERTI, P., “*Per la piena efficacia del patent box restano criticità da risolvere*”, in *Eutekneinfo*, 24 dicembre, 2014.

ALBERTI, P., “*Anche in Italia arriva la patent box*”, in *Eutekneinfo*, 23 ottobre 2014.

ALBERTI, P., “*Regimi di patent box europei – Agreement on modified nexus approach for IP regimes dell'OCSE*”, in *Eutekne online*, 15 febbraio 2015.

ANDREANI G., TUBELLI A., “*Reddito detassato per le imprese titolari di intangibles*”, in *Il fisco*, n. 44, 2014, p. 4315.

ASCOLI, G., PELLECCCHIA, M., “*Incentivi alle imprese: la c.d. patent box*”, in *Il fisco*, n. 7, 2015, p.607

BENEDETTO, A., “*Investment compact*”: novità per PMI, start – up e patent box”, in *Pratica fiscale e professionale*, n. 17, 2015, p. 34.

BENIGNI, C., “*Incentivi per lo sfruttamento dei brevetti: regime del patent box*”, in *Pratica fiscale e professionale*, n. 4, 2015, p. 53.

BIASCO, S., “*Danni della concorrenza fiscale in Europa*”, in *Rassegna tributaria*, n. 1, 2015, p. 122.

BRUGGER, G., “*La valutazione dei beni immateriali legati al marketing e alla tecnologia*”, in *Finanza, Marketing e Produzione*, n. 1, 1989.

BUTTIGNON, F., “*Le risorse immateriali: ruolo strategico e problematiche di rilevazione*”, in *Sinergie*, n. 30, 1993.

CARMINE, F., “*Patent box con calcolo dell’agevolazione a due vie*”, in *Il Sole 24 Ore*, 21 maggio, 2015.

CARRIERI, R., “*Patent box*”, in *La settimana fiscale*, 04 marzo 2015, pp. 41 – 42.

CHIACCHIERINI, C., “*Valore dei beni immateriali e vantaggio competitivo*”, Padova, Cedam, 1995.

COMMITTERI, G., “*Patent box: il regime opzionale per gli intangibles*”, in *Corriere tributario*, n. 44, 2014, p. 3393.

COMMITTERI, G., “*Maggiore appeal per il patent box con le modifiche dell’investment compact*”, in *Corriere tributario*, n. 8, 2015, p. 562.

CORNO, F., *“Patrimonio intangibile e governo dell’impresa”*, Milano, Egea, 1996

DALLA VERITÀ, G., *“La legge di riforma dell’imposta sul reddito societario nei Paesi Bassi”*, in *Commercio internazionale*, n. 17, 2007, p. 9.

DORIA M., *“Intangible assets come driver per la creazione di valore”*, in *Il Sole 24 Ore*, 24 agosto 2004.

FABIO, M., *“Fiscalità comunitaria ed internazionale”*, in *Commercio internazionale*, n. 13, 2015, p. 46.

FADDA, L., *“Le risorse intangibili nel bilancio d’esercizio”*, in P.M. Ferrando, L. Fadda, R.P. Dameri, *Saggi sull’immaterialità nell’economia delle imprese*, Torino, Giappichelli, 1999.

FELLAGRA A.M., *“I valori delle immobilizzazioni immateriali nella sintesi d’esercizio”*, Milano, Giuffrè, 1995.

FERRANDO, P.M., *“Valore”*, in Caselli, L. (a cura di), *“Le parole dell’impresa. Guida alla lettura del cambiamento”*, Vol. I., Milano, Franco Angeli – Documenti Isvet, 1995 (a).

FERRANDO, P.M., *“L’impresa ed il processo di creazione del valore”*, in Fadda, L., Ferrando, P.M., Fontana, F., Zuccardi Merli, M., *Complementi di economia aziendale*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, Giappichelli, 1995 (b).

FERRANDO, P.M., *“Risorse e risorse immateriali. Natura e implicazioni per il valore dell’impresa”*, in P. M. Ferrando, L.

Fadda, R.P. Dameri, Saggi sull'immaterialità nell'economia delle imprese, Torino, Giappichelli, 1999.

FONTANA, F., *“L'archivio intelligente del know how: elemento chiave per l'eccellenza imprenditoriale nei servizi creativi”*, in AA.VV., Scritti in onore di Carlo Masini – Tomo Secondo *“Strategia e organizzazione delle aziende”*, Milano, Egea, 1993.

FUSA, E., *“I beni immateriali nelle piccole e medie imprese”*, in il Fisco, n. 20/2013.

GAIANI, L., *“Patent box, opportunità in incognito per i marchi e brevetti italiani”*, in *Quotidiano del fisco*, 06 febbraio, 2015.

GAVIOLI, F., *“Patent box: funzionamento e decadenza”*, in *Pratica fiscale e professionale*, n.13, 2015, p. 50.

GAUKE, D., *“Il patent box”*, in *Ipsa – Le società holding nell'Unione Europea*, Il “caso” dei paesi anglosassoni, n. 26, 2013, p. 868.

GARBANDELLA, R., *“La concorrenza fiscale e i regimi fiscali di tipo IP”*, in *“Diritto e pratica tributaria internazionale”*, Luglio – Settembre 2014, p. 727.

GUATRI, L., *“Il differenziale fantasma: i beni immateriali nella determinazione del reddito e nella valutazione delle imprese”*, in *Finanza Marketing Produzione*, n. 1, 1989.

GUATRI, L., *“Trattato sulla valutazione dell'azienda”*, Egea, Milano, 1998.

GUATRI, L., MASSARI, M., *“La diffusione del valore”*, Milano, Egea, 1992

HALL, R., *“The strategic analysis of intangible resources”*, in *Strategic Management Journal*, n. 13, 1992

ITAMI, H., *“Mobilizing invisible assets”*, 1987, trad. it. *“Le risorse invisibili”*, Torino, Isedi, 1988.

LIBERATORE, G., *“Le risorse immateriali nella comunicazione economica integrata”*, Padova, Cedam, 1996.

LUTS, J., *“Compatibility of IP box regimes with EU state aid rules and code of conduct”*, in *EC tax review*, 2014/2015, p. 258.

LEV B., *“Intangibles: Management, Measurement, and Reporting”*, Brookings Institutions Press, Washington, DC, 2001.

MANNI, F., *“I costi di ricerca e sviluppo nel bilancio d’esercizio”*, Padova, Cedam, 1994.

MARANI, M., *“Patent box come incentivo per collocare e mantenere i beni immateriali in Italia”*, in *Eutekneinfo*, 02 febbraio, 2015.

MAZZOLA P., POZZA L. (2008), *“Gli «Intangibili» nei gruppi. I Rischi differenziati dell’impairment”* test, Milano, Il Sole 24 Ore, 15 Novembre.

MIELE, L., ALBANO, G., *“Patent box, calcolo per ogni bene”*, in *Il Sole 24 Ore*, 04 marzo 2015, p. 38.

MIELE, L., ALBANO, G., “*Il patent box, premia lo sviluppo dei brevetti*”, in *Il Sole 24 Ore*, 26 gennaio, 2015, p.23.

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO, “*Riparte dalla PMI innovative e internazionalizzazione la ripresa economica*”, in *Fiscoon line*, comunicato stampa, 06 marzo 2015.

NONAKA, I., TAKEUCHI, H., “*The knowledge-creating company*”, Oxford University Press, 1995.

PARR, R.L., “*Investing in intangible assets: finding and profiting from hidden corporate value*”, New York, J. Wiley & Sons, 1991, trad. it., “*Le risorse intangibili*”, Milano, Etas, 1992.

PIAZZA, M., “*Patent box: tassazione agevolata*”, in *Fiscalità & commercio internazionale*, n. 2, 2015, p. 87.

PIAZZA, M., TRAINOTTI, A., “*Patent box: onere o opportunità per i marchi commerciali?*”, in *Il Sole 24 Ore*, 12 maggio, 2015, p. 24-31.

PODESTÀ, S., “*Intangibles e valore*”, in *Finanza, Marketing e Produzione*, n. 2, 1993.

PROCOPIO, M., “*Novità legislative*”, in *Diritto e pratica tributaria*, Gennaio/Febbraio, 2015, p.147.

VELTRI, “*Sistemi di misurazione del capitale intellettuale dell’azienda*”, Franco Angeli editore, Milano, 2007.

RENOLDI, A., *La valutazione dei beni immateriali*, Milano, Egea, 1992.

RULLANI, E., *“Economia delle risorse immateriali: una introduzione”*, in *Sinergie*, n. 29, 1992.

SALVADEO, S., *“Novità legate al bilancio e al reddito d’impresa”*, in *“Bilancio e reddito d’impresa”*, n. 2, 2015, p.15.

SALVI, G., *“Patent box: anche l’Italia adotta il nuovo istituto agevolativo”*, in *Amministrazione e finanza*, n. 2, 2015, p.19.

SICA, M., *“Beni immateriali e costi capitalizzati nell’economia e nei bilanci delle aziende”*, Roma, Le Monnier, 1983.

TRAVOSTINO, M., *“Patent box al nodo delle opere dell’ingegno”*, in *Eutekneinfo*, 03 novembre 2014.

TRAVOSTINO, M., *“Patent box su brevetti per invenzione e modelli di utilità”*, in *Eutekneinfo*, 12 novembre 2014.

TRIPOLI, P., FERRARI, L., *“Patent box: regime di tassazione agevolata di marchi e brevetti”*, in *PMI*, n. 3, 2015, p. 28.

TRIPOLI, P., FERRARI, L., *“Patent box: arriva in Italia il regime di tassazione agevolata di marchi e brevetti”*, in *TLS newsletter*, n. 12, 2015, p. 19.

TRIPOLI, P., FERRARI, L., *“L’investment compact amplia la platea per il patent box”*, in *TLS newsletter*, n. 3, 2015, p.11.

VALENTE, *“Marchi, brevetti, know how: gestione internazionale degli intangibili”*, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, 2014.

VICARI, S., *“Invisible assets e comportamento incrementale”*, in *Finanza, Marketing e Produzione*, n. 1, 1989.

VICARI, S., *“Risorse aziendali e funzionamento dell’impresa”*, in  
Finanza Marketing Produzione, n. 3, 1992.



## Appendice

**Articolo 1, commi 37-45, Legge 23 dicembre 2014, n. 190.**

### *“Patent box”*

**37.** I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.

**38.** I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 37 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

**39.** I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di talibeni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.

**40.** Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta

successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 39. Si applicano le disposizioni relative al ruling previsto dal terzo periodo del comma 39.

**41.** Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 37 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39.

**42.** La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.

**43.** L'esercizio dell'opzione di cui al comma 37 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

**44.** Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42.

**45.** Le disposizioni di cui ai commi da 37 a 44 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo d'imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 39 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

**Articolo 5, commi 1-4, Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3.**

***“Investment compact”***

Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e credito d'imposta per acquisto beni strumentali nuovi.

1. All'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 39, al primo periodo, le parole: "funzionalmente equivalenti ai brevetti" sono sostituite dalle seguenti: ", da disegni e modelli" e il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni."; b) al comma 41, dopo le parole: "contratti di ricerca stipulati con" sono inserite le seguenti: "società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con"; c) il comma 42 è sostituito dal seguente: "42. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra: a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento o lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39; b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene."; d) dopo il comma 42 è inserito il seguente: "42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del comma 42 è aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del trenta per cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a)."; e) al comma 44, le parole: "di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e" sono soppresse.

2. Al fine di diffondere l'innovazione e di stimolare la competitività del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, anche attraverso le forme previste dall'articolo 4, comma 9, del presente decreto, provvede a: a) sistematizzare a scopi informativi e di vendita i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta negli enti pubblici di ricerca, le competenze scientifico-tecnologiche e le infrastrutture di ricerca presenti negli enti stessi; b) istituire un sistema per la commercializzazione dei brevetti registrati da università, da enti di ricerca e da ricercatori del sistema pubblico e disponibili per

l'utilizzazione da parte delle imprese; c) di informazioni e per la costituzione di reti tecnologiche o diricerca tra esse.

**3.** Gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a fornire alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia le informazioni necessarie per gli scopi di cui al comma 2, lettera a). La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia è tenuta a retrocedere i proventi derivanti dalla vendita o dalla cessione del diritto d'uso di un brevetto o di un altro titolo di proprietà intellettuale, al netto dei costi, all'ente pubblico di ricerca di provenienza del brevetto stesso, che le abbia conferito mandato per la vendita o la cessione. Le università possono stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia per la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le modalità previste dal presente articolo per gli enti pubblici di ricerca. Al fine di diffondere l'innovazione nel sistema delle piccole e medie imprese, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può stipulare accordi, convenzioni e contratti, comunque denominati, con il sistema camerale, con le associazioni delle imprese, con i distretti industriali e con le reti d'impresa. Le funzioni previste dai commi 2 e 3, sono svolte dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**4.** All'onere derivante dal comma 1, valutato in 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.